

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2022

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <p>DIRITTO PENALE CILENO</p> <p><i>DERECHO PENAL CHILENO</i></p> <p><i>CHILEAN CRIMINAL LAW</i></p>   | <p><b>El mosaico y la política: lo singular y lo global en el derecho penal chileno, tras (casi) 150 años de su Código Penal</b></p> <p><i>Il mosaico e la politica: il singolare e il globale nel diritto penale cileno, dopo (quasi) 150 anni del suo Codice Penale</i></p> <p><i>The Mosaic and Politics: The Singular and the Global in Chilean Criminal Law, After (Almost) 150 Years of its Penal Code</i></p> <p>Fernando Londoño Martínez</p>   | <p>1</p>             |
| <p>EUROPA E GIUSTIZIA PENALE</p> <p><i>EUROPA Y JUSTICIA PENAL</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE IN EUROPE</i></p>   | <p><b>Origen y antecedentes de la Fiscalía Europea</b></p> <p><i>Origini e background della Procura europea</i></p> <p><i>Origins and Background of the European Public Prosecutor's Office</i></p> <p>Luca Lupária Donati, Jacopo Della Torre</p> <hr/> <p><b>Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.</b></p> <p><i>Solicitud para la ejecución de sentencias de condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el nuevo artículo 628-bis c.p.p.</i></p> <p><i>Request for the Execution of the European Court of Human Rights judgments: The New Art. 628-bis c.p.p.</i></p> <p>Simone Lonati</p>  | <p>38</p> <p>63</p>  |
| <p>GIUSTIZIA PENALE E VITTIME VULNERABILI</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y VÍCTIMAS VULNERABLES</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND VULNERABLE VICTIMS</i></p> | <p><b>La giurisprudenza penale italiana di fronte alle discriminazioni delle persone LGBTQIA+</b></p> <p><i>La jurisprudencia penal italiana frente a la discriminación de personas LGBTQIA+</i></p> <p><i>Italian Criminal Case-Law in the Face of LGBTQIA+ Discrimination</i></p> <p>Paolo Caroli</p> <hr/> <p><b>Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano</b></p> <p><i>Instrumentos de asistencia y protección a las víctimas de reclutamiento ilegal y explotación en el ordenamiento jurídico italiano</i></p> <p><i>Instruments to Assist and Protect Victims of Illegal Recruitment and Workers' Exploitation in the Italian Legal System</i></p> <p>Filippo Marchetti</p> | <p>91</p> <p>114</p> |

|   |  |     |
|---|--|-----|
|   | <b>Molestie sul lavoro e Convenzione OIL n. 190/2019: davvero necessario un intervento del legislatore in ambito penale?</b>                       | 145 |
|   | <i>Acoso laboral y Convenio N° 190/2019 de la OIT: ¿Es realmente necesario que el legislador intervenga en el ámbito penal?</i>                    |     |
|   | <i>Harassment in the Workplace and ILO Convention 2019 (No. 190): Is a Criminal Law Provision Really Needed?</i>                                   |     |
|   | Pier Francesco Poli  |     |
|   | <b>La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi</b>   | 184 |
|   | <i>El tipo penal de malos tratos en contra de familiares y convivientes</i>  |     |
|   | <i>The Crime of Ill-Treatment of Family Members and Cohabitants</i>  |     |
|   | Alessandro Roiati  |     |
| QUESTIONI DI DIRITTO<br>PENALE TRIBUTARIO | <b>Il “volto attuale” del <i>ne bis in idem</i> europeo nel sistema penal-tributario</b>   | 212 |
|   | <i>La dimensión actual del ne bis in idem europeo en el sistema penal tributario</i>   |     |
|   | <i>The Current Dimension of the European Ne Bis In Idem in the Criminal Tax System</i>   |     |
| CUESTIONES DE DERECHO<br>PENAL TRIBUTARIO | Giorgio Ardizzone  |     |
| TAX CRIMES ISSUES                         | <b>Il (nuovo) tentativo nei reati tributari dichiarativi</b>   | 251 |
|   | <i>La (nueva) tentativa en los delitos fiscales declarativos</i>   |     |
|   | <i>The (New) Attempt in Declarative Tax Offenses</i>   |     |
|   | Davide Colombo   |     |
| IL FOCUS SU...                            | <b>Il problema della definizione della “illiceità” della mediazione nel nuovo reato di traffico di influenze illecite</b>                          | 283 |
| FOCUS SOBRE...                            | <i>El problema de la definición de “ilicitud” de la mediación en el nuevo delito de tráfico de influencias</i>                                     |     |
| FOCUS ON...                               | <i>Problems With the Definition of “Illicit Mediation” in the “New” Crime of Trading in Influence</i>  |     |
|   | Fernanda Serraino  |     |
|   | <b>I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021)</b>                                | 302 |
|   | <i>La responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos contra el medioambiente en la jurisprudencia del Tribunal de Milan (2016-2021)</i> |     |
|   | <i>Liability of Legal Entities for Environmental Crimes in Milan Court Case Law (2016-2021)</i>  |     |
|   | Marco Mossa Verre  |     |

GIUSTIZIA PENALE E VITTIME VULNERABILI  
*JUSTICIA PENAL Y VÍCTIMAS VULNERABLES*  
*CRIMINAL JUSTICE AND VULNERABLE VICTIMS*

- 91 **La giurisprudenza penale italiana di fronte alle discriminazioni delle persone LGBTQIA+**  
*La jurisprudencia penal italiana frente a la discriminación de personas LGBTQIA+*  
*Italian Criminal Case-Law in the Face of LGBTQIA+ Discrimination*  
Paolo Caroli
- 114 **Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano**  
*Instrumentos de asistencia y protección a las víctimas de reclutamiento ilegal y explotación en el ordenamiento jurídico italiano*  
*Instruments to Assist and Protect Victims of Illegal Recruitment and Workers' Exploitation in the Italian Legal System*  
Filippo Marchetti
- 145 **Molestie sul lavoro e Convenzione OIL n. 190/2019: davvero necessario un intervento del legislatore in ambito penale?**  
*Acoso laboral y Convenio N° 190/2019 de la OIT: ¿Es realmente necesario que el legislador intervenga en el ámbito penal?*  
*Harassment in the Workplace and ILO Convention 2019 (No. 190): Is a Criminal Law Provision Really Needed?*  
Pier Francesco Poli
- 184 **La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi**  
*El tipo penal de malos tratos en contra de familiares y convivientes*  
*The Crime of Ill-Treatment of Family Members and Cohabitants*  
Alessandro Roiati



# La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi

Tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive *de iure condendo*

## *El tipo penal de malos tratos en contra de familiares y convivientes*

*Entre modificaciones legislativas, incertidumbres interpretativas y perspectivas de iure condendo*

## *The Crime of Ill-Treatment of Family Members and Cohabitants*

*Among law reforms, hermeneutic uncertainties and de iure condendo perspectives*

ALESSANDRO ROIATI  
 Professore associato di diritto penale  
 alessandro.roiati@uniroma2.it

VIolenza di genere e domestica,  
 STALKING

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA,  
 STALKING

GENDER AND DOMESTIC VIOLENCE,  
 STALKING

### ABSTRACTS

A partire dall'approvazione della legge 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, la fattispecie in esame è stata oggetto di una pluralità di interventi di riforma che però, a causa del loro carattere per lo più emergenziale, non sono riusciti a risolvere le principali questioni interpretative che ruotano attorno alla descrizione del tipo legale. In particolare, a fronte dell'aumentato disvalore della fattispecie, restano irrisolti taluni deficit in tema di tassatività e sufficiente determinatezza che finiscono per ripercuotersi anche sul piano dell'offensività, così come persistono ambiguità sul bene oggetto di tutela, favorite dalla controversa collocazione sistematica dell'art. 572 c.p. A tal proposito, si è mostrata particolarmente complessa l'interpretazione della nozione di "persona della famiglia o comunque convivente", questione che inevitabilmente si ripercuote anche sull'operazione ermeneutica tesa a tracciare la linea di confine tra i maltrattamenti e la contigua fattispecie del cd. "stalking familiare". Il succedersi degli interventi di riforma, inoltre, per un verso ha reso particolarmente rilevante il tema dell'individuazione del momento consumativo della fattispecie e, di conseguenza, dell'individuazione della legge applicabile, per l'altro ha reso tangibile la necessità di addivenire ad una complessiva riformulazione della norma incriminatrice. In questa direzione, prendendo le mosse dalle proposte dell'AIPDP, con particolare riguardo all'ipotesi di scorporare il reato in due distinte previsioni normative, l'una riguardante i maltrattamenti realizzati all'interno delle mura domestiche e l'altra i maltrattamenti posti in essere nei confronti di persone in affidamento, sono state svolte talune considerazioni in una prospettiva di riforma del tipo legale, volte a bilanciare l'aumentato rigore sanzionatorio della fattispecie con l'osservanza dei principi cardine del diritto penale.

Desde la aprobación de la Ley 172/2012, de ratificación del Convenio de Lanzarote, el delito de malos tratos en contra de familiares y convivientes ha sido objeto de diversas reformas, las cuales, sin embargo, por su carácter mayoritariamente de urgencia, no han logrado resolver las principales cuestiones interpretativas que giran en torno al tipo penal. En particular, frente al incremento del disvalor del delito, siguen sin resolverse ciertos déficits en materia de taxatividad, que acaban repercutiendo en el nivel de ofensividad, del mismo modo que persisten las ambigüedades en cuanto al bien jurídico protegido, propiciadas por la controvertida ubicación sistemática del artículo 572 del Código Penal. En este sentido, ha resultado especialmente compleja la interpretación de la noción de "persona de la familia o conviviente", cuestión que inevitablemente tiene efectos en la operación hermenéutica dirigida a trazar la línea divisoria entre los malos tratos y el supuesto contiguo del denominado "acoso familiar". Además, la sucesión de modificaciones legales ha hecho, por un lado, especialmente relevante la cuestión del momento en que se cometió el delito y, en consecuencia, la identificación de la ley aplicable, y, por otro lado, ha hecho tangible la necesidad de lograr una reformulación global de la disposición incriminatoria. En esta dirección, tomando como punto de partida las propuestas de la AIPDP, con especial atención a la hipótesis de desdoblamiento de la infracción en dos disposiciones normativas distintas, una relativa a los malos tratos en el ámbito familiar y otra a los malos tratos a personas bajo dependencia, se realizan algunas consideraciones de lege ferenda, encaminadas a equilibrar la mayor severidad de la sanción con la observancia de los principios cardinales del derecho penal.

Since the approval of Law 172/2012, ratifying the Lanzarote Convention in Italy, the crime of ill-treatment of family members and cohabitants has been reformed several times by emergency-led pieces of legislation not resolving the main interpretative issues that revolve around the misconduct. Considering the seriousness of the offence, certain issues about precision and clarity of the criminal provision persist, affecting also the harmfulness thereof, as well as the protected interest, due to the controversial systemic position of art. 572 of the Italian criminal code. In this respect, the interpretation of the notion of "person of the family or in any case cohabitant" has proved to be particularly complex, an issue which inevitably rebounds on the hermeneutic operation aimed at drawing a line between ill-treatment and the so-called "family stalking". Furthermore, the succession of reforms, on the one hand made difficult identifying the moment of completion of the crime and, consequently, the applicable law; on the other hand, it is even clearer the need of an overall reformulation of the criminal provision. To the latter respect, starting from the proposals of the AIPDP, namely dividing the crime into two distinct provisions, one concerning the home ill-treatment and the other the ill-treatment of people in foster care, certain considerations are developed to reform the law in a way aimed at balancing the increased harshness of sanctions and the of the core principles of criminal law.

## SOMMARIO

1. L'art. 572 c.p. ed il passaggio dall'evoluzione interpretativa con funzione adeguatrice agli interventi di riforma legislativa. – 2. L'accentuato disvalore della fattispecie a fronte dei suoi irrisolti *deficit* di tassatività. – 3. Le persistenti ambiguità sul bene oggetto di tutela. – 4. Le oscillazioni della prassi giudiziaria sulla nozione di “persona della famiglia o comunque convivente” e l'applicazione dell'articolo 572 c.p. anche in assenza di convivenza. – 5. La nozione di convivente tra interpretazioni letterali e sistematiche: il rapporto con l'elemento della coabitazione. – 6. La locuzione “persona della famiglia” ed il necessario superamento delle letture formalistiche. – 7. I controversi rapporti con la contigua fattispecie del cd. “*stalking familiare*”. – 8. Il requisito dell'abitualità ed il suo riflesso sulla consumazione del reato e sull'individuazione della legge applicabile. – 9. Prospettive *de iure condendo*, dagli interventi di riforma “emergenziali” ad una complessiva rivisitazione della fattispecie: le proposte dell'AIPDP. – 10. Alcune considerazioni finali in una prospettiva *de iure condendo*.

## 1.

## L'art. 572 c.p. ed il passaggio dall'evoluzione interpretativa con funzione adeguatrice agli interventi di riforma legislativa.

Analizzando la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. in una prospettiva storica ed evolutiva risulta agevole notare come per oltre ottant'anni la stessa, almeno formalmente, sia rimasta del tutto impermeabile rispetto agli imponenti mutamenti sociali e culturali che hanno progressivamente investito il concetto di famiglia e, di riflesso, dell'ambito entro il quale un rapporto interpersonale possa qualificarsi come familiare<sup>1</sup>.

Lentrata in vigore della Costituzione e la sottesa adesione alla concezione personalistica hanno però ben presto portato alla formazione di interpretazioni giurisprudenziali con “funzione adeguatrice” che, per un verso hanno consentito di rileggere la norma in termini funzionali in primo luogo alla salvaguardia della personalità individuale della vittima, per l'altro ne hanno esteso la portata ben al di là del ristretto perimetro dettato dalla sussistenza di rapporti fondati prevalentemente sul vincolo parentale<sup>2</sup>.

Già a partire dalla giurisprudenza risalente alla fine degli anni '50 è stata infatti posta in rilievo la necessità di ricomprendere, nell'ambito di tutela della fattispecie, non tanto la famiglia intesa come istituzione, quanto la famiglia intesa «come unione di persone tra le quali, per ininterrotte relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione»<sup>3</sup>.

A tal proposito, se da un lato non può negarsi come questo protagonismo giurisprudenziale sia stato funzionale ad adeguare la norma incriminatrice al mutato assetto valoriale, facendo fronte alla sostanziale inerzia del legislatore, dall'altro si è determinato il paradosso di una fattispecie rimasta immutata nella forma ma rovesciata di significato nella sostanza, mediante sentenze che hanno finito inevitabilmente per collocarsi sull'incerta linea di confine che separa l'interpretazione estensiva da quella analogica<sup>4</sup>.

Questo peculiare quadro d'insieme è mutato improvvisamente con l'approvazione della legge n. 172/ 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote<sup>5</sup>, la quale ha inciso sulla descrizione del fatto tipico aggiungendo, accanto al riferimento alla persona della famiglia, l'espressione «o comunque convivente» che, come precisato nella stessa Relazione illustrativa, «codifica un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza»<sup>6</sup>.

Specularmente è stata modificata la stessa rubrica della norma incriminatrice, passata dalla pregressa dicitura «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli» all'attuale «Maltrattamenti contro familiari e conviventi», mentre la collocazione della fattispecie tra i delitti contro l'assistenza familiare è rimasta immutata nonostante le riserve critiche da tempo avanzate in

<sup>1</sup> In tema resta sempre attuale il ben noto insegnamento di Arturo Carlo Jemolo secondo cui la famiglia è per sua natura «un'isola solo lambita dal mare del diritto». Sul punto cfr. in particolare BARTOLI (2010), p. 1599 e ss.; ID. (2022a), p. 1 e ss.; ID. (2021), p. 1 e ss.; BERTOLINO (2008), p. 574 e ss.; ID. (2022), p. XIX e ss.; DEL TUFO (2019), p. 496 e ss.; PREZIOSI, (2011), p. 19 e ss.; RIONDATO, (2011), p. 5 e ss.; ID., (2014), p. 14 e ss.; RIVERDITI, (2011), p. 555 e ss.; SPENA, (2012); ZANNOTTI, (2012), p. 179 e ss.

<sup>2</sup> F. COPPI (1979), p. 198 e ss., sottolinea come l'entrata in vigore della Costituzione abbia imposto un riesame ed una verifica del significato dell'articolo 572 nel sistema, dovendosi distinguere nettamente tra gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza formati durante il primo quindicennio di vita del codice Rocco e le successive interpretazioni.

<sup>3</sup> A tal proposito in giurisprudenza v. già Cass., Sez. II, 16 giugno 1959, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 877 e ss., con nota di PISAPIA, (1960). Sull'evoluzione interpretativa della fattispecie in dottrina, per tutti, cfr. COPPI, (1979), p. 101 e ss.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. BERTOLINO, (2008) p. 584; RIVERDITI, (2011) p. 560.

<sup>5</sup> Al riguardo cfr., tra gli altri, MARI (2012), p. 3956 e ss.; CASSANI (2013), fasc. 3; PAVICH, (2012a); ID., (2012b); VALLINI, (2013), p. 151.

<sup>6</sup> Sul punto v. PAVICH (2012a), p. 5.

merito dalla dottrina<sup>7</sup>.

L'intervento di riforma ha operato inoltre in riferimento al trattamento sanzionatorio, mediante l'innalzamento della pena edittale tanto nel minimo quanto nel massimo (passati rispettivamente a 2 ed a 6 anni di reclusione), nonché introducendo l'ipotesi dei maltrattamenti in danno di persona minore degli anni 14 quale circostanza aggravante speciale inserita nel secondo comma dello stesso art. 572 c.p. La fattispecie è stata infine inclusa nel novero dei reati richiamati dall'art. 576, punto 5), c.p., che prevede la pena dell'ergastolo nel caso in cui l'omicidio si verifichi in occasione della loro commissione, nonché nell'elenco di cui all'art. 157, comma 6, c.p. che, come noto, dispone il raddoppio dei termini di prescrizione in riferimento ad una serie di ipotesi delittuose ritenute espressive di uno spiccato disvalore ed allarme sociale.

Di qui in poi l'art. 572 c.p. è stato oggetto di ulteriori interventi di riforma, per lo più di carattere "emergenziale"<sup>8</sup>, a partire dall'approvazione del c.d. decreto-legge sul "femminicidio", n. 93/2013, convertito, con modifiche, dalla legge n. 119/2013<sup>9</sup>, con il quale il legislatore ha voluto imprimere una notevole accelerazione al contrasto della cd. violenza di genere, finendo con il configurare, soprattutto sul versante processuale<sup>10</sup>, una sorta di regime differenziato che ha riguardato in particolare le fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e degli atti persecutori.

Nello specifico della norma incriminatrice in esame il d.l. n. 93/2013, in prima battuta, aveva provveduto ad ampliare l'aggravante prevista dal comma 2 ricomprendendo nel suo perimetro applicativo i maltrattamenti compiuti in presenza di minore degli anni diciotto ma, già in sede di conversione, detta circostanza è stata abrogata in virtù della contestuale introduzione dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p. («l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per il delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»)<sup>11</sup>.

Al di là di questi primi due interventi legislativi è opportuno considerare poi le modifiche apportate in materia di diritto di famiglia dall'ampia riforma realizzata con la cd. legge Cirinnà, n. 76/2016<sup>12</sup>, la quale come noto, per un verso ha istituito le "unioni civili tra persone dello stesso sesso", per l'altro ha disciplinato le "convivenze di fatto", regolamentando i legami affettivi di coppie eterosessuali ed omosessuali<sup>13</sup>.

Il successivo decreto legislativo n. 6/2017 - emanato in attuazione della delega contenuta nella medesima legge n. 76/2016 - ha quindi ampliato la nozione di prossimi congiunti, sia in riferimento alla disposizione di cui all'art. 307, comma 4, c.p., affiancando al termine coniuge «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso», sia attraverso l'introduzione del nuovo art. 574-*ter* c.p., rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale", da cui discende la sostanziale equiparazione dell'unione civile al matrimonio<sup>14</sup>.

Di conseguenza le espressioni "persona della famiglia" e "comunque convivente", utilizzate nella descrizione del tipo legale dall'art. 572 c.p., vanno oggi necessariamente rilette e coordinate alla luce di questo articolato intervento di riforma che ha espressamente recepito, ed in certa parte formalizzato, una pluralità di modelli familiari tra loro eterogenei rispetto al progresso archetipo unitario della famiglia-istituzione<sup>15</sup>.

<sup>7</sup> Per tutti BERTOLINO (2008), p. 586.

<sup>8</sup> Cfr. BERTOLINO (2021), p. 65 e ss.

<sup>9</sup> Sul punto v., tra gli altri, PAVICH, (2013); PISTORELLI, (2013).

<sup>10</sup> Segnatamente l'intervento di riforma ha introdotto la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p. sia per l'art. 572 che per l'art. 612-*bis* c.p., nonché ampliato i diritti della persona offesa in riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, stabilendo l'obbligo di notifica della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., con contestuale innalzamento del termine per l'opposizione, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della revoca o sostituzione della misura cautelare ex art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p. È stato inoltre introdotto l'art. 384-*bis* c.p.p., rubricato "Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare", che consente agli ufficiali di polizia di disporre l'allontanamento urgente, previa autorizzazione anche orale del p.m., se vi è fondato motivo di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psico-fisica della persona offesa.

<sup>11</sup> Cfr. PISTORELLI (2013), p. 2; MERLI (2015b), p. 133-134.

<sup>12</sup> Si consenta il rinvio a ROIATI, (2017), p. 694 e ss. ed ai riferimenti bibliografici ivi contenuti.

<sup>13</sup> Nello specifico vengono definiti come conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

<sup>14</sup> Mediante quest'ultima disposizione, infatti, si prevede espressamente che «agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

<sup>15</sup> V. RIONDATO (2017), p. 1004, il quale parla al riguardo di famiglia "auto-poietica" che sembra premere con successo sul diritto.

Più di recente, inoltre, la l. n. 69/2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», c.d. “Codice Rosso” 16, ha apportato ulteriori cambiamenti alla norma incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., in primo luogo inasprendo ulteriormente le pene mediante l’innalzamento sia del minimo che del massimo edittale, passati rispettivamente a 3 e a 7 anni di reclusione.

In secondo luogo, al comma 2 della fattispecie, è stata reintrodotta una circostanza aggravante speciale (ad effetto speciale), mediante la previsione di un aumento di pena “fino alla metà” laddove il fatto sia commesso «in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi», con la contestuale estromissione, dall’art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p., del riferimento all’art. 572 c.p.<sup>17</sup>.

In terzo luogo, è stato aggiunto un ultimo comma secondo cui «il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato<sup>18</sup>», con la conseguenza che, per espressa disposizione legislativa, il minore medesimo può costituirsi in giudizio come parte civile, conclusione a cui peraltro la giurisprudenza era già pervenuta in via interpretativa<sup>19</sup>.

La stessa l. n. 69/2019 ha altresì previsto che, in caso di condanna per una serie di reati, tra i quali il delitto di cui all’art. 572 c.p., «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati», nonché inserito il delitto di maltrattamenti nel novero dei reati-presupposto per l’applicabilità delle misure di prevenzione personali, intervenendo sugli artt. 4 e 8 del d. lgs. n. 159/2011<sup>20</sup>.

Successivamente infine la legge n. 134/2021, recante il titolo «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», cd. riforma Cartabia, nel prevedere all’art. 2, commi da 11, 12, 13 e 15, una serie di disposizioni immediatamente precettive a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ha esteso la portata applicativa delle modifiche introdotte con la legge n. 69/2019 alle vittime dei delitti ivi previsti anche se commessi in forma tentata<sup>21</sup>, nonché al tentato omicidio, con particolare riguardo agli obblighi del condannato ex art. 165, comma 5, c.p. e ad una pluralità di disposizioni relative al codice di procedura penale<sup>22</sup>.

<sup>16</sup> Sulla l. n. 69/2019, per tutti, v. ALGERI, (2019), p. 1363 e ss.; BASILE (2019); DI NICOLA TRAVAGLINI e MENDITTO, (2020); MASSARO, BAFFA e LAURITO, (2020); PEZZINI – LORENZETTI, (2020); PITTARO (2020), p. 735 e ss.; AMOROSO, GIORDANO e SESSA (2019); VALSECCHI (2020), p. 165 e ss.

<sup>17</sup> Da segnalare in proposito come la Cassazione abbia recentemente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 572, comma due, c.p. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui parifica, a livello sanzionatorio, la commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia “in presenza” e “in danno” di persona minore. Cfr. Cass. Sez. III, 30 maggio 2022, n. 21924, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1073, secondo cui «i fatti di maltrattamento commessi in presenza o in danno di un minore sono espressione della medesima ratio: la tutela dell’integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica nell’altro, quando il minore è egli stesso vittima di violenza».

<sup>18</sup> In dottrina si sottolinea al riguardo la limitata portata di detta previsione, sia per il mancato riferimento alla donna in stato di gravidanza ed alla persona disabile, sia, più in generale, in considerazione del fatto che il fenomeno della violenza assistita è ben più ampio e ricorre potenzialmente in ogni fattispecie di reato commessa con violenza alla persona. Si evidenzia inoltre la differente terminologia utilizzata dal legislatore tra il comma due, che fa riferimento ai maltrattamenti commessi “in presenza o in danno di minore”, e l’ultimo comma, che fa invece riferimento ai maltrattamenti “assistiti”. Sul punto v. ALGERI (2019), p. 1369; BARTOLI (2022b), p. 200; MASSARO, BAFFA e LAURITO (2020), p. 5 e ss.

<sup>19</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403, in *C.e.d. Cass.* 267835; Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, in *C.e.d. Cass.* n. 272985, in cui si afferma che «non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di violenza assistita».

<sup>20</sup> Sul punto MAZZA (2019), p. 1373 e ss.

<sup>21</sup> Nella legge n. 69/2019 il riferimento era ai singoli delitti, senza specificare se si trattasse degli stessi in forma tentata o consumata. In dottrina sul punto v. ROMANELLI (2021), p. 1461 e ss.

<sup>22</sup> Si fa riferimento in particolare agli artt. 90-ter, comma 1-bis, 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, 659, comma 1-bis, c.p.p. e 64-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. Sul punto v. CAPRARO (2021), p. 282 e ss.

## 2.

**L'accentuato disvalore della fattispecie a fronte dei suoi irrisolti deficit di tassatività.**

Gli interventi di riforma sopra riportati, volti soprattutto a garantire una maggiore effettività di tutela, hanno sensibilmente inciso sulla dimensione sanzionatoria della fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, basti pensare che, nel giro di pochi anni, il minimo edittale è triplicato, mentre il massimo si è spinto fino ad arrivare a sette anni di reclusione. A ciò occorre aggiungere il rilevante ruolo che può svolgere il riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale di cui al comma due dell'art. 572 c.p. nella determinazione della pena da irrogare in concreto, nonché considerare la sostanziale imprescrittibilità della norma incriminatrice, determinata dal raddoppio dei termini a norma dell'art. 157, comma 6, c.p.<sup>23</sup>.

Detti consistenti inasprimenti sanzionatori sono stati giustificati dalla necessità di porre la fattispecie, al pari dello *stalking*, al centro del contrasto a forme particolarmente odiose di sopraffazione e violenza ma, a fronte di tali interventi legislativi, non si è registrata una pari capacità di incidere sui punti maggiormente controversi in riferimento alla descrizione del fatto tipico ed alla portata applicativa della norma incriminatrice.

Ciò vale in particolare per i tutt'ora controversi sintagmi della "persona della famiglia o comunque convivente", della "persona sottoposta alla altrui autorità", nonché per il concetto stesso di "maltrattamenti", elementi cruciali nella determinazione del perimetro della fattispecie che continuano, nella sostanza, ad essere rimessi alle fluttuanti interpretazioni giurisprudenziali, talvolta in aperto contrasto tra di loro<sup>24</sup>.

Ne deriva il paradosso di una fattispecie ampiamente ridisegnata nella sua dimensione punitiva, ma ancora affetta dagli originari vizi di indeterminatezza e fin troppo "aperta" nella formulazione del tipo legale<sup>25</sup>.

Di qui l'opportunità di rimeditare – anche in una prospettiva *de iure condendo* – il modo in cui è strutturata e delimitata la norma incriminatrice o, quantomeno, di addivenire ad indirizzi interpretativi maggiormente consolidati ed in grado di contemperare meglio le contrapposte esigenze.

In particolare, viene in rilievo la necessità di garantire l'osservanza dei principi di sufficiente determinatezza e di offensività del fatto tipico, al fine di non lasciare alla prassi giurisprudenziale una discrezionalità eccessivamente ampia nell'individuazione dei presupposti applicativi di una norma incriminatrice caratterizzata da un così elevato rigore sanzionatorio.

Non può negarsi infatti come la fattispecie dei maltrattamenti, in virtù dell'attuale formulazione, si presti ad accorpate in un unico macro-contenitore situazioni marcatamente eterogenee, sia per il loro intrinseco disvalore, sia per la profonda disomogeneità dei relativi contesti di riferimento<sup>26</sup>, con il rischio di determinare ingiustificate disparità di trattamento e sperequazioni di tutela.

A ciò si aggiunga, infine, la consolidata tendenza interpretativa ultra-estensiva che porta ad assorbire nell'art. 572 c.p. anche buona parte delle fattispecie di "*stalking* familiare" astrattamente riconducibili al comma 2 dell'art. 612-*bis* c.p., con ciò assegnando a detta previsione una portata tanto residuale da risultare prossima alla sostanziale disapplicazione<sup>27</sup>.

## 3.

**Le persistenti ambiguità sul bene oggetto di tutela.**

In riferimento alla *vexata quaestio* dell'individuazione del bene oggetto di tutela della fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. si possono individuare una pluralità di letture che rappresentano icasticamente, sia l'evoluzione del concetto stesso di famiglia, sia la sempre più avvertita esigenza di collocare in primo piano il bene ultimo costituito dalla tutela della persona, anziché un proteiforme e scarsamente afferrabile bene di categoria.

<sup>23</sup> Allo stesso modo, in parallelo, risulta opportuno evidenziare come l'inosservanza misure cautelari quali l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa risulti ora penalmente sanzionata ex art. 387-*bis* c.p., così come previsto dall'art. 4 della l. n. 69/2019.

<sup>24</sup> V. *infra* par. 4-6.

<sup>25</sup> BARTOLI (2022b), p. 205, definisce la fattispecie come "inafferrabile" sotto molteplici profili.

<sup>26</sup> Di qui, ad esempio, la proposta di una scomposizione della fattispecie in due diverse norme incriminatrici da parte dell'AIPDP, v. *infra* par. 9.

<sup>27</sup> V. *infra* par. 7.

Per quanto riguarda l'interpretazione più risalente è a tutti noto come il codice Rocco - in contrapposizione con la concezione adottata in precedenza dal codice Zanardelli<sup>28</sup> - avesse voluto configurare la norma incriminatrice quale fattispecie a tutela dell'istituzione familiare in quanto tale e, solo in via riflessa, delle singole persone offese dai maltrattamenti, in linea con l'ideologia del tempo e con la collocazione della fattispecie tra i delitti contro l'assistenza familiare<sup>29</sup>.

Di conseguenza i rapporti interpersonali alla base della fattispecie venivano individuati sulla scorta di criteri per lo più formali a partire dal concetto di "persona della famiglia", ritenuto coincidente con il vincolo parentale e con l'appartenenza alla famiglia legittima, così come disciplinata nel codice civile e recepita nella definizione di "prossimi congiunti" di cui all'art. 307, comma 4, c.p.<sup>30</sup>.

L'entrata in vigore della Costituzione e, con essa, del dovere generale di solidarietà sancito dall'art. 2, ha portato ad una rilettura dell'originaria concezione che ha seguito una traiettoria sempre più indirizzata verso l'individuazione dell'oggetto di tutela nella salvaguardia e nello sviluppo della personalità individuale della vittima del reato.

In questa prospettiva si è rivelato decisivo il contributo di quella dottrina che, per prima, ha negato che il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all'art. 572 c.p. potesse essere individuato nell'istituzione della famiglia di per sé considerata, rinvenendolo, al contrario, «nell'interesse individuale a non essere sottoposto ad un sistema di vessazioni e di violenze instaurato sull'abuso di una posizione di soggezione del soggetto e lesivo della sua dignità ed integrità psico-fisica»<sup>31</sup> o, più in generale, nella lesione dell'integrità fisica e psichica della vittima<sup>32</sup>.

In tal modo il rapporto tra tutela della persona e tutela dell'istituzione famiglia è stato radicalmente invertito, pur non negandosi ancora del tutto l'interesse autonomo di quest'ultima, tanto da ritenere che attraverso la fattispecie in esame il legislatore potesse realizzare altresì lo scopo di salvaguardare la famiglia<sup>33</sup> o comunque di tutelare anche interessi superiori da individuare principalmente nella "regolarità dei rapporti familiari"<sup>34</sup>.

Questo residuo riflesso delle impostazioni più risalenti, volte a rinvenire comunque la presenza di un interesse super-individuale, può ritenersi oggi in dottrina per lo più superato, posto che è stato ben evidenziato come l'incriminazione dei maltrattamenti sia funzionale alla tutela, non solo dell'incolumità fisica e psichica della vittima in sé considerata, ma, più propriamente, della sua personalità individuale e dignità umana nello svolgimento di uno dei rapporti indicati nella fattispecie<sup>35</sup>.

In questa direzione si muove d'altronde anche la già riferita aggiunta dell'inciso "o comunque convivente" accanto a "persona della famiglia" nella descrizione del fatto tipico di cui all'articolo 572 c.p., che rende sempre più evidente come, nell'economia della fattispecie, il vincolo familiare non assuma un significato autonomo e prevalente, ma abbia lo stesso ruolo del rapporto di convivenza o di quello di autorità o di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia ovvero per l'esercizio di una professione e di un'arte.

Ne deriva un'ulteriore conferma del dato secondo cui il tratto comune delle diverse situa-

<sup>28</sup> La scelta ideologica del codice del 1930, tesa a rafforzare un modello di famiglia funzionale alle esigenze di una società autoritaria, ha rappresentato un significativo punto di rottura con il previgente impianto normativo il quale, pur prevedendo la categoria dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, aveva preferito valorizzare maggiormente il bene giuridico della tutela individuale, inserendo l'art. 572 c.p. tra i reati contro le persone.

<sup>29</sup> V. l'approfondita sintesi svolta in proposito da COPPI (1979), p. 204, il quale sottolinea come «il legislatore dell'epoca mirava effettivamente a delineare un diritto penale della famiglia nel quale inserire la famiglia come un nucleo sociale dotato di autonomia rispetto ai singoli membri, come bene in sé rilevante, come ente meritevole di protezione distinta rispetto a quella dovuta alle singole persone fisiche, in quanto portatore di interessi propri travalicanti quelli dei suoi vari componenti». Al riguardo pare opportuno menzionare inoltre la peculiare posizione di MANZINI (1984), p. 926, il quale, pur ritenendo - in linea con l'impostazione dell'epoca - che l'oggetto specifico della tutela penale andasse individuato nell'interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia, sottolineava altresì come avrebbe preferito vedere la fattispecie collocata tra quelle contro la persona, sia perché il reato offenderebbe sempre l'integrità fisica della vittima ma non sempre l'ordine delle famiglie, sia perché l'articolo 572 si riferisce anche a persone non legate da rapporti familiari al soggetto attivo.

<sup>30</sup> In linea, tra l'altro, con quanto diffusamente argomentato nella Relazione del Guardasigilli.

<sup>31</sup> Così MANTOVANI F. (1965), p. 267.

<sup>32</sup> V. PISAPIA, (1952), p. 747 e ss.; AZZALLI, (1950), p. 527 e ss.

<sup>33</sup> PISAPIA (1953a), p. 240; Id. (1953b), p. 521.

<sup>34</sup> MANTOVANI F. (1965), p. 267. In questa direzione v. anche DELOGU (1995), p. 642 e ss.

<sup>35</sup> Cfr. in particolare COPPI (1979), p. 215 e ss., il quale ritiene al riguardo che «i maltrattamenti acquistano un disvalore particolare proprio perché, compiuti nel quadro di un rapporto che dovrebbe essere dominato dai sentimenti della pietà, della carità e dell'umana solidarietà, contraddicendo questi valori, offendono la dignità di persona della vittima (...) oggetto del reato non è il rapporto autorità-soggezione o l'affidamento in sé valutati come beni meritevoli di protezione, ma la dignità di persona umana del soggetto sottoposto o affidato ad altri». Più di recente in questa direzione v., tra gli altri, SERENI (2015), p. 590 e ss.

zioni previste dalla norma incriminatrice sia da rinvenire nell'esistenza di un rapporto qualificato quale presupposto della fattispecie che si lega al suo precipuo disvalore, costituito dalla lesione della personalità della vittima del reato e non più dell'istituzione famiglia in quanto tale<sup>36</sup>.

A tal proposito risulta infatti opportuno rilevare che, anche se le ipotesi più ricorrenti si verificano mediante l'abuso di una posizione di soggezione della vittima del reato, con particolare riferimento ai rapporti di autorità e affidamento<sup>37</sup>, l'elemento che va sempre riscontrato nella fattispecie, in termini di offesa al bene giuridico tutelato, è rappresentato dalla lesione della personalità individuale a fronte della degenerazione di una relazione intersoggettiva che da fisiologica diviene patologica<sup>38</sup>.

In piena corrispondenza con questa conclusione si ritiene infine che il rapporto interpersonale alla base della norma incriminatrice vada interpretato in termini del tutto sganciati da riduttive prospettive formalistiche, così come, d'altronde, la linea discretiva tra maltrattamenti contro familiari e conviventi ed abuso dei mezzi di correzione viene individuata nel fatto che la fattispecie di maltrattamenti si colloca in una dimensione non già normativa ma fattuale, mentre le condotte "abusive" si caratterizzano per l'esercizio improprio di un potere di cui l'autore del reato è normativamente investito<sup>39</sup>.

Questo indirizzo interpretativo è andato progressivamente consolidandosi anche nella giurisprudenza<sup>40</sup>, che ha contribuito a ridisegnare l'oggettività giuridica della norma ritenendo come l'oggetto di tutela debba individuarsi nella personalità morale, prima ancora che nell'incolumità fisica e psichica della vittima, ponendo così al centro della fattispecie la tutela della singola persona facente parte del consorzio familiare o di altro consorzio ad esso assimilabile<sup>41</sup>.

Nonostante la diffusa adesione a questo percorso argomentativo però la stessa giurisprudenza, in numerose fattispecie in cui non risulta agevole stabilire il perdurare o meno di un rapporto di tipo interpersonale tale da giustificare la configurabilità del delitto di cui all'articolo 572 c.p., non esita a ricorrere all'argomento della plurioffensività, favorita in ciò da talune persistenti ambiguità, a partire dalla collocazione sistematica della fattispecie<sup>42</sup>.

A tal proposito risulta spesso utilizzata la formula, funzionale all'allargamento delle maglie della norma incriminatrice, secondo cui «l'articolo 572 c.p. costituisce un reato contro l'assistenza familiare in relazione al quale il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dall'interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica<sup>43</sup>».

Di recente in questa direzione, in riferimento ad un'ipotesi caratterizzata dalla sopravvenuta separazione di fatto tra coniugi, è stato altresì affermato che «i comportamenti illeciti ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che del rapporto familiare derivante dal matrimonio costituisce il tratto fondante<sup>44</sup>».

Si assiste dunque alla riproposizione, nemmeno troppo celata, della tesi più risalente secondo cui all'interesse della singola persona si affiancherebbe, anche se non più in maniera preminente, l'interesse pubblicistico alla tutela della famiglia e dei vincoli giuridici che ne derivano.

Si tratta di una ricostruzione divenuta ormai anacronistica e che non può trovare accoglimento proprio per la sua ambiguità contenutistica la quale, inevitabilmente, finisce per am-

<sup>36</sup> Cfr. in particolare COPPI (1975), p. 235 e ss.; BARTOLI (2010), p. 1607; DEL TUFO (2019), p. 498; SPENA (2012), p. 351.

<sup>37</sup> V. in particolare SPENA (2012), p. 351, il sottolinea come «l'idea stessa del maltrattare qualcuno rinvia ad una situazione di fatto, nella quale il maltrattato sia in condizioni di "minorità" fattuale nei confronti di chi lo maltratta».

<sup>38</sup> COPPI (1979), p. 229, rileva che è la personalità della vittima ad essere offesa indipendentemente dalla posizione occupata in seno al gruppo. A questo risultato si può giungere tanto muovendo da una posizione di supremazia approfittandone, quanto nel quadro di rapporti paritetici o addirittura ribaltando una situazione originaria di soggezione.

<sup>39</sup> A tal proposito SPENA (2012), p. 349, ritiene che la clausola di sussidiarietà impiegata dal legislatore "fuori dei casi indicati nell'articolo precedente" stia a significare che la fattispecie dei maltrattamenti richiede qualcosa di più di un abuso e «questo esclude che un unico fatto, che si mantenga nei limiti dell'art. 571, possa di per sé solo integrare anche gli estremi della fattispecie di cui all'art. 572, il che però, se nel più c'è il meno, implica anche la possibilità che uno più abusi finiscano per essere inglobati, assorbiti, in un fatto complessivo di maltrattamenti».

<sup>40</sup> SERENI (2015), p. 590, sottolinea come la figura dei maltrattamenti in famiglia precorra i tempi, costituendo un'interessante saldatura tra il vecchio e il nuovo diritto, nell'assecondare, in virtù del campo applicativo e della struttura abituale del reato, il mutamento verso un sistema penale "liquido" ad impronta vittimologica.

<sup>41</sup> Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2003, n. 7781, citata anche da SPENA (2012), p. 351.

<sup>42</sup> Per una puntuale critica al riguardo cfr., per tutti, COPPI (1979), p. 230.

<sup>43</sup> A tal proposito BERTOLINO (2008), p. 574 e ss., sottolinea l'esistenza, accanto ai due modelli di famiglia storicamente contrapposti, anche di un terzo modello "personal-pubblicistico", «un ossimoro che ben segnala la complessità e le contraddizioni della famiglia moderna».

<sup>44</sup> Cfr., Cass., Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 15625, in *Dejure*.



pliare l'operatività della fattispecie rendendola idonea ad incriminare anche fatti lesivi di beni "super-individuali", ovvero riferibili alla salvaguardia del rapporto in quanto tale. Quest'ultimo però - sganciato dalla prospettiva personalistica - non può più considerarsi di per sé meritevole di tutela, anche perché un approccio siffatto rischia in molti casi di ritenere direttamente, ai fini della configurabilità della fattispecie, l'esistenza o meno di un vincolo di tipo meramente formale, con ciò finendo, ad esempio, per individuare il *discrimen* della rilevanza penale del fatto nel sopraggiungere o meno di una sentenza di divorzio a scioglimento del vincolo matrimoniale<sup>45</sup>.

## 4. Le oscillazioni della prassi giudiziaria sulla nozione di "persona della famiglia o comunque convivente" e l'applicazione dell'articolo 572 c.p. anche in assenza di convivenza.

I continui mutamenti sociali e valoriali dimostrano come, nel paradigma dell'attuale società complessa e multiculturale, la ricerca di una definizione unitaria e vincolante del concetto penalistico di famiglia e di rapporto interpersonale di tipo familiare sia inevitabilmente destinata a risultare vana<sup>46</sup>.

Come si è già avuto modo di accennare però il controverso riferimento della fattispecie al concetto di "persona della famiglia", si è recentemente arricchito di un'importante specificazione da parte del legislatore, che ha introdotto l'inciso "o comunque convivente". Quest'ultimo, pur codificando un approdo interpretativo già ampiamente consolidato in giurisprudenza, segna ora inequivocabilmente il confine della tipicità, ovvero il bordo fattuale che delimita il concetto di famiglia rilevante ai fini della fattispecie.

Di conseguenza il requisito della convivenza, pur rimanendo un concetto fluido e non sussumibile entro criteri meramente quantitativi o definizioni rigide, impone all'interprete l'accertamento di un rapporto di condivisione continuativa ed oggettivamente apprezzabile del vissuto tra due persone tale da generare, in piena corrispondenza con il bene oggetto di tutela, tangibili vincoli affettivi e/o di affidamento e di reciproca assistenza.

In questa prospettiva occorre però evidenziare che la scarsa afferrabilità e determinatezza di questo presupposto fattuale della fattispecie di cui all'art. 572 c.p. ha portato alla formazione di due indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, l'uno teso ad ampliare il concetto di convivenza fino ad includere tutti i rapporti improntati a solidarietà e relazioni caratterizzate dalla generica condivisione di progetti di vita<sup>47</sup>, l'altro tendente invece a valorizzare tale requisito interpretandolo in maniera restrittiva, ovvero quale duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo e quale limite applicativo per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Nella prima direzione si registra una diffusa prassi applicativa secondo la quale il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza «di un rapporto familiare di mero fatto desumibile, in assenza di una convivenza stabile, dall'avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza nonché caratterizzato da potenziale stabilità<sup>48</sup>», così come si ritiene che la convivenza materiale costituisca un mero aspetto estrinseco del legame affettivo che determina una "convivenza psicologica"<sup>49</sup>. Nella stessa direzione è stato altresì di recente ritenuto sufficiente accertare, ai fini della sussistenza dell'art. 572 c.p., anche solo «l'esistenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà»<sup>50</sup>.

A tal proposito, nel momento in cui si afferma la sussistenza di questo elemento della fatti-

<sup>45</sup> V. *infra* par. 6.

<sup>46</sup> Si consenta il rinvio a ROIATI (2014), p. 1440 ss.

<sup>47</sup> BARTOLI (2022b), p. 209, fa riferimento ad ipotesi in cui manca la convivenza, ma sussiste la relazione.

<sup>48</sup> *Ex plurimis* Cass., Sez. III, 3 luglio 1997, n. 8953; Cass., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 22915; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 19922; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2019, n. 5457. Cfr. altresì più di recente Cass., Sez. IV, 24 marzo 2022, n. 15625, in *Dejure*, secondo cui deve escludersi che il reato di cui all'art. 572 c.p. non sussista per effetto dell'interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi, non potendosi sovrapporre la nozione di convivenza con quella di coabitazione.

<sup>49</sup> Cass., Sez. III, 20 marzo 2022, n. 18079, in *Dejure*, secondo cui «la convivenza materiale è solo un eventuale aspetto estrinseco del fatto originario del legame affettivo, produttore una convivenza psicologica, determinata da continuativi rapporti strette relazioni che dovrebbero generare rispetto e solidarietà e che invece diventano precondizione delle sopraffazioni».

<sup>50</sup> V. la recente Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 17888, in *De Jure*.

specie pur in situazioni che si riconoscono essere caratterizzate dall'assenza di una convivenza duratura, mediante il ricorso agli evanescenti concetti della "convivenza psicologica" o della "potenziale stabilità", si finisce inevitabilmente per svuotare di significato uno dei presupposti della norma incriminatrice fino a farlo scolorire a mero "contesto affettivo", finanche precario e temporalmente circoscritto.

Viene in considerazione, al riguardo, una sorta di *interpretatio abrogans* del requisito in esame il quale, oltre ad essere stato espressamente specificato con la legge n. 172/2012, costituisce un elemento valutativo sostanziale che si lega indissolubilmente al precipuo disvalore della fattispecie.

Una lettura così lata, inoltre, finisce per collocarsi inevitabilmente al di fuori del perimetro normativo della norma incriminatrice, dando luogo ad un vero e proprio procedimento analogico *in malam partem*, come tale in aperto contrasto con le ineludibili istanze sottese al principio di stretta legalità.

Non a caso proprio su questo rilievo critico si fonda, in parallelo, l'orientamento più restrittivo, il quale può ora fruire del significativo intervento svolto in materia da parte della Corte costituzionale, chiamata di recente a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 521 c.p.p.<sup>51</sup> sollevata da un giudice che, all'esito dell'istruttoria, aveva ritenuto di dover riqualificare il fatto contestato riconducendolo nell'alveo della diversa e più grave ipotesi incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell'articolo 572 c.p., anziché in quello degli atti persecutori aggravati ex art. 612-*bis*, secondo comma, c.p.

In particolare il rimettente aveva affermato, in linea con l'orientamento sopra riportato, che «pur non essendovi stata convivenza la relazione intercorsa sarebbe stata seria, consolidata e fondata sulla condivisione dei rispettivi affetti» e che l'articolo 572 c.p. si presterebbe ad una interpretazione estensiva in grado di attrarre nel suo ambito applicativo «le condotte maltrattanti compiute in un "contesto affettivo protetto", caratterizzato come tale da legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per colui che patisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente agevole per colui che li perpetua proseguire».

A tal proposito la Corte costituzionale, dopo aver rilevato come tale orientamento risalga ad epoca antecedente all'introduzione dell'articolo 612-*bis* c.p. e si sia formato in larga misura in riferimento ad ipotesi caratterizzate dal venir meno di una preesistente convivenza, ha evidenziato il mancato confronto del rimettente con il canone ermeneutico rappresentato dal divieto di analogia a sfavore del reo e con le conseguenti ricadute sul piano dell'osservanza del principio di legalità di cui all'art 25, comma 2, Cost.

Al riguardo sarebbe stato necessario chiedersi se tale opzione interpretativa fosse o meno compatibile con i significati letterali dei requisiti "persona della famiglia" e "persona comunque convivente" e, di conseguenza, dimostrare che la sussistenza di una relazione come quella intercorsa nel caso di specie, durata qualche mese e caratterizzata da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro, consentisse di qualificare quest'ultima come un'ipotesi di convivenza. In difetto di tale dimostrazione infatti - a giudizio della Consulta - l'applicazione dell'art. 572 c.p. in luogo dell'articolo 612-*bis*, secondo comma, c.p. costituisce il frutto di un'interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice, preclusa dall'art. 25, secondo comma, Cost.

In questa stessa direzione, valorizzando il richiamato concetto della convivenza quale presupposto della norma e linea di confine dell'operatività della fattispecie in relazione all'ambito familiare, la Cassazione ha di recente rilevato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile solo per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, dovendosi considerare che quest'ultima «lungi dall'essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell'abitazione di un'altra, è solo quella che si crea quando la coabitazione della coppia sia caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo».

E' stato inoltre affermato che le eventuali azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva alla convivenza possono integrare il delitto di atti persecutori, ma non essere ricondotte all'art. 572 c.p., dovendosi rispettare «la lettera della legge incriminatrice sostanziale e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate

<sup>51</sup> Corte Cost., 28 aprile 2021, n.98, in *Cass. pen.*, 2021, 9, p. 127, con nota di APRILE. Il giudice di merito aveva sollevato l'eccezione in relazione a detto articolo nella parte in cui «non prevede la facoltà dell'imputato, allorché sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio». Sul punto v. anche POTETTI (2022), p. 3703 e ss.

su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica *in malam partem* non consentita in materia penale»<sup>52</sup>.

Allo stesso modo i giudici di legittimità hanno recentemente escluso la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia in una fattispecie caratterizzata da una relazione instaurata da non molto tempo e da una coabitazione «consistita soltanto nella permanenza anche per due o tre giorni consecutivi nella casa dell'uomo, ove la donna si recava, talvolta anche con la propria figlia»<sup>53</sup>.

Al riguardo risulta però opportuno evidenziare il rischio che si determini una singolare “eterogenesi dei fini” posto che, mentre l’accezione più lata della locuzione “persona della famiglia”, motivata dall’esigenza di ampliare la sfera di tutela della vittima del reato, determina l’esclusione della possibilità di un concorso di reati tra gli artt. 572 e 612-*bis*, comma 2, c.p., l’adozione di un’accezione più ristretta e maggiormente aderente al dettato normativo porta l’indirizzo interpretativo maggioritario ad affermare l’ammissibilità del concorso, potendosi ravvisare la fattispecie dei maltrattamenti in ipotesi di comportamenti posti in essere prima dell’allontanamento dall’abitazione e la fattispecie aggravata degli atti persecutori in riferimento alle condotte realizzate successivamente<sup>54</sup>.

## 5. La nozione di convivente tra interpretazione letterale e sistematica: il rapporto con l’elemento della coabitazione.

Preso atto dei “disorientamenti giurisprudenziali” in riferimento al concetto di convivenza risulta opportuno cercare di delimitarne meglio l’esatta portata, anche in considerazione della sua rilevanza nella determinazione della sfera di operatività della fattispecie in riferimento alle relazioni familiari o parafamiliari.

Al riguardo abbiamo già rilevato come l’espressione “o comunque convivente” costituisca una specificazione del concetto di “persona della famiglia” fondata su una prospettiva sostanziale ed originata dall’orientamento giurisprudenziale che, ben presto, aveva equiparato la famiglia tradizionale alla famiglia *more uxorio* ai fini della fattispecie di cui all’art. 572 c.p.

A seguito dell’intervento di riforma però lo stesso concetto di convivenza, già di per sé estensivo della locuzione “persona della famiglia”, è stato ulteriormente ampliato mediante un indirizzo interpretativo che, come autorevolmente rilevato dalla Corte costituzionale, finisce inevitabilmente per collocarsi sul delicato crinale con il divieto di analogia.

A tal proposito non può negarsi la particolare complessità nel definire il concetto di convivenza posto che questo, nella prassi, viene declinato in una pluralità di situazioni eterogenee tra loro e per lo più accumulate genericamente dalla sussistenza di un rapporto interpersonale affettivo da cui derivino dei vincoli o anche solamente delle aspettative di assistenza o solidarietà<sup>55</sup>.

Si tratta di una difficoltà determinata dalla stessa fluidità e mutevolezza dei rapporti interpersonali che però non esime l’interprete dalla necessità di definire il concetto fin dove possibile, posto che in molteplici disposizioni la stessa convivenza assurge a requisito per il riconoscimento della tutela o per l’aggravamento di pena, basti pensare ad esempio alle fattispecie codicistiche di cui agli artt. 609-*quater*, comma 1 n. 2 e comma 2 (in tema di atti sessuali con minorenne), 609-*septies*, comma 4 n. 2 (in tema di irrevocabilità della querela), 600-*sexies*, comma 2, c.p. (in tema di aggravanti per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile etc.)<sup>56</sup>.

In questa direzione pare utile allora muovere l’indagine, in primo luogo, in una prospettiva semantica e letterale, là dove il concetto di convivenza sottende letteralmente un “*cum-vivere*” e quindi la conduzione di una vita in comune, concetto distinto ma inevitabilmente prossimo alla coabitazione che è invece - letteralmente e più specificatamente - un “abitare insieme”.

<sup>52</sup> Così Cass., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095, in *Dejure*; nella stessa direzione, ancor più di recente, Cass., Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 45520, in *Dejure*.

<sup>53</sup> Cass., Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 2911.

<sup>54</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 6919; Cass., Sez. II, 19 maggio 2016, n. 30704; Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575.

<sup>55</sup> BARTOLI (2022b), p. 208 e ss.

<sup>56</sup> Sul punto cfr. inoltre Cass., Sez. Un., 26 novembre 2020, n. 10381, con note, tra gli altri, di BARTOLI (2021), p. 1078 ss.; FIORE (2021), p. 1 e ss.; FORNASARI (2021), p. 1725 ss.; PALAZZO (2021), in cui si evidenziano le molteplici disposizioni normative che, in diversi ambiti, si fondano sulla sussistenza di una convivenza *more uxorio*.

Questa contiguità contenutistica ha portato la giurisprudenza a sovrapporre, se non a identificare, i due concetti, giungendo però spesso a risultati interpretativi divergenti, là dove in una direzione si afferma che il concetto di convivenza non presuppone un'effettiva coabitazione<sup>57</sup>, mentre in senso opposto si ritiene che il rapporto di convivenza sussista solo quando è fondato su una «coabitazione caratterizzata da una duratura consuetudine di vita nello stesso luogo»<sup>58</sup>.

Al riguardo, se appare una forzatura interpretativa ritenere i due concetti identificabili *tout court*, attesa la maggiore ampiezza di significato del termine convivente, occorre riconoscere che è proprio la coabitazione protratta per un apprezzabile arco temporale a costituire il principale elemento sintomatico della effettiva presenza di un vissuto condiviso.

Di conseguenza - anche sul piano probatorio - la coabitazione finisce per assurgere a parametro valutativo principale, sebbene non esclusivo né necessariamente dirimente, per cui laddove questa manchi, ad esempio non per una libera scelta ma perché esigenze di lavoro obblighino i *partner* a frequentazioni in ambiti temporali circoscritti, l'indagine dovrà farsi particolarmente stringente, ricavando *aliunde* elementi apprezzabili ed empiricamente verificabili su cui fondare l'accertamento del requisito della convivenza<sup>59</sup>.

La necessità di un puntuale accertamento del presupposto in esame si pone altresì in linea con argomentazioni di carattere sistematico, sia per il già evidenziato rapporto di specificazione che intercorre fra l'espressione "comunque convivente" e la preesistente locuzione della "persona della famiglia"<sup>60</sup>, che almeno in certa parte impone l'accertamento di un rapporto assimilabile a quello familiare, sia in riferimento al più ampio sintagma della "relazione affettiva", utilizzato nel secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p. e nel terzo comma dell'art. 612-*ter*, comma 3, c.p.

Anche in questo caso, infatti, i due concetti non possono ritenersi coincidenti, posto che è lo stesso legislatore a differenziarli espressamente, basti pensare all'aggravante di cui all'art. 609-*ter*, comma 1, n. 5 *quater*, c.p., che fa espresso riferimento a «colui che è alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, *anche senza convivenza*», oppure ancora all'art. 282-*ter* c.p.p. il quale, comma 2, prevede al che il giudice possa «prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi *o comunque* legate da relazione affettiva». Ne deriva che, per ritenere sussistente un rapporto di convivenza, non basta il mero dato sentimentale interiore su cui invece può fondarsi, nonostante le inevitabili difficoltà probatorie, l'accertamento relativo all'esistenza di una relazione affettiva.

A ciò pare opportuno aggiungere la definizione di persone conviventi di cui alla legge Cirinnà, la quale, pur rilevando sul piano civilistico e non potendo essere trasposta acriticamente sul versante penalistico, fornisce un'indicazione ermeneutica non trascurabile nel momento in cui considera tali «le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», con ciò richiedendo, al di là della coabitazione, un'unione consolidata fondata su reciproci legami affettivi e di assistenza.

Di conseguenza finisce per collocarsi al di fuori di questo paradigma il già richiamato orientamento che ritiene configurabile la fattispecie anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, precario ed anomalo, valorizzando la "prospettiva di stabilità", l'attesa di reciproca solidarietà o la sfera affettiva di per sé considerata, mentre vi può rientrare l'indirizzo interpretativo più attento a valorizzare la figura del convivente parificandola a quella del familiare mediante l'accertamento di una duratura consuetudine di vita comune<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> Cass., Sez. III, 30 marzo 2022, n. 18079, in *Dejure*; Cass. Sez. IV, 24 marzo 2022, n. 15625, in *Dejure*.

<sup>58</sup> Cass., Sez. VI, 17.11.21, cit.

<sup>59</sup> BARTOLI (2022b), p. 209, ritiene che la convivenza possa ricavarsi «sia da elementi oggettivi indicativi di una vita quotidiana condotta assieme anche sul piano spazio-temporale, nonché da una decisione a monte di progetto di vita assieme consistente nella condivisione delle scelte significative».

<sup>60</sup> Sottolinea il carattere ambiguo e problematico dell'avverbio "comunque" MERLI, all'interno del progetto di riforma del codice penale curato dall'AIPDP cui è dedicato il § 9 (citato *infra* in nota 105), p. 54.

<sup>61</sup> Da ultimo Cass., Sez. VI, 17.11.21, cit.; Cass., Sez. VI, 6.9.2021, n. 39532.

## 6. La locuzione “persona della famiglia” ed il necessario superamento delle letture formalistiche.

Precisato ciò per quanto concerne il confine oltre il quale non dovrebbe spingersi l'interpretazione del requisito della convivenza, occorre sottolineare altresì che nella prassi giurisprudenziale la riferita prospettiva sostanzialistica, per cui rileva il rapporto nel suo vissuto effettivo al di là del vincolo parentale, opera però tendenzialmente in una sola direzione, ovvero per giungere ad un ampliamento dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice.

Si fa riferimento in particolare ai casi di maltrattamenti in presenza di una separazione di fatto o anche di separazione legale, che la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria non esita a far rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 572 c.p. sulla scorta di argomenti formali che vengono riferiti ora al bene oggetto di tutela, che nell'ottica della plurioffensività torna ad essere anche l'istituzione della famiglia di per sé, ora alla considerazione secondo cui solo la sentenza di divorzio recide il vincolo matrimoniale, mentre la separazione legale non comporta il venir meno dei doveri di reciproco rispetto e assistenza morale e materiale tra i coniugi, quanto piuttosto un loro affievolimento<sup>62</sup>.

L'argomento formale relativo al sopraggiungere della sentenza di divorzio cede invece il passo a valutazioni di ordine sostanziale allorquando, dopo di essa, sia effettivamente ripresa la convivenza tra gli ex-coniugi, come confermato da un indirizzo giurisprudenziale che ritiene lo scioglimento del vincolo del matrimonio irrilevante ai fini della sussistenza della fattispecie<sup>63</sup>.

Risulta evidente come queste oscillazioni interpretative tra vincolo parentale di per sé considerato e concreto sviluppo della relazione interpersonale rischino di determinare significative sperequazioni, ben potendo essere “definitivamente cessata” la relazione affettiva tra due coniugi legalmente separati e ben potendo - nell'opposta direzione - non essere “definitivamente cessata” la relazione tra due persone divorziate<sup>64</sup>, posto che, ai fini della norma incriminatrice, assume rilievo la peculiare lesione della personalità della vittima del reato in relazione a situazioni contrassegnate dall'esistenza di rapporti duraturi di assistenza morale ed affettiva<sup>65</sup>.

Per non incorrere in esiti giudiziari palesemente contraddittori si ritiene dunque necessario conferire centralità al requisito della convivenza in riferimento a tutte le relazioni di tipo familiare o para-familiare, anche perché, come si sottolinea in dottrina, «il solo far parte di una stessa famiglia legittima non è di per sé sufficiente ad integrare i requisiti di soggettività attiva e passiva del reato»<sup>66</sup>. A tal proposito, facendo riferimento al dato testuale della norma così come riformulata, si può fondatamente sostenere che l'intervento di riforma, nell'equiparare “la persona comunque convivente” alla “persona della famiglia”, per un verso abbia inteso specificare meglio il concetto di famiglia, indicandone esplicitamente la massima estensione, per l'altro abbia voluto escludere dalla portata applicativa della fattispecie i rapporti interpersonali non contraddistinti dal requisito della convivenza (*ubi lex voluit lex dixit*)<sup>67</sup>.

Il criterio semantico, infatti, direziona l'indagine non solo sul significato della singola parola in sé considerata, ma anche sul rapporto di connessione esistente tra i diversi termini utilizzati, nel caso di specie tra “persona della famiglia” e “persona comunque convivente”<sup>68</sup>.

Ne deriva che, laddove il rapporto di convivenza sia venuto meno, la permanenza di un vincolo di tipo esclusivamente formale non è sufficiente, di per sé, ad assurgere a criterio valutativo dirimente, dovendosi viceversa indagare la sussistenza o meno di un rapporto che nel suo sviluppo sostanziale mantenga le caratteristiche della familiarità.

<sup>62</sup> *Ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 16 giugno 2022, n. 23616, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1074; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 3087; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 7369.

<sup>63</sup> Cass., Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 19868, con nota di BARBATI (2018), p. 1203 e ss.

<sup>64</sup> In questa direzione cfr. Cass., Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 19868, cit., che correttamente ha ritenuto irrilevante, ai fini della fattispecie, l'intervenuta sentenza di divorzio in considerazione del fatto che, dopo di essa, era ripresa la convivenza tra gli ex-coniugi. Più in generale, in termini critici sulla possibilità di radicare un trattamento diverso in virtù delle vicende relative ai procedimenti di separazione o divorzio, LO MONTE (2013), p. 14; VALSECCHI, p. 1403.

<sup>65</sup> BARTOLI (2022b), p. 208.

<sup>66</sup> SPENA (2012), p. 356.

<sup>67</sup> In questa direzione FALCO (2013), p. 1056, secondo cui la forte valorizzazione dell'elemento della coabitazione ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti e la formulazione letterale della norma in termini di maltrattamenti a persona della famiglia o comunque convivente, contribuisce in qualche modo a fare della convivenza un elemento caratterizzante della fattispecie.

<sup>68</sup> VALLINI (2013), p. 152, sottolinea che l'uso della disgiuntiva “o comunque” potrebbe lasciar intendere un nesso di specialità tra il primo ed il secondo termine, mentre la rubrica è oggi intitolata ai “maltrattamenti contro familiari e conviventi”.

In questa direzione si muove una recente pronuncia giurisprudenziale, relativa ad una fattispecie in cui l'imputato, figlio e fratello delle persone offese, aveva interrotto con queste qualsivoglia rapporto familiare, in cui si è affermato che «il delitto non richiede la mera esistenza di un rapporto parentale tra l'autore della condotta e la persona offesa, occorrendo l'effettiva convivenza o, quantomeno, rapporti di reciproca assistenza morale e affettiva, sicché il reato non è configurabile ove risulti la definitiva disgregazione dell'originario nucleo familiare»<sup>69</sup>.

Parzialmente diverso, infine, appare il discorso in merito al legame intersoggettivo che si determina tra i genitori a seguito della filiazione e che, al ricorrere delle condotte di maltrattamento, finisce per essere ricondotto pressoché pacificamente all'art. 572 c.p., in quanto viene in considerazione un vincolo di solidarietà personale che resta attuale almeno fino al conseguimento della piena autonomia della prole e che obbliga le parti a rapportarsi costantemente tra loro, nel preminente interesse dei figli, anche laddove la convivenza sia venuta meno.

In tali ipotesi, si afferma in maniera condivisibile, la norma incriminatrice dei maltrattamenti si configura ogni qual volta «l'agente conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione<sup>70</sup>», poiché il complesso di obblighi relativi alla potestà genitoriale, almeno in riferimento a tutti i casi in cui questa risulti essere condivisa, segna il permanere dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto e, di conseguenza, la potenziale configurabilità della fattispecie anche quando sia definitivamente cessata la coabitazione<sup>71</sup>.

## 7.

### I controversi rapporti con la contigua fattispecie del cd. *stalking familiare*.

Tra le questioni interpretative più complesse che riguardano i rapporti tra la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia e le altre norme incriminatrici occupa un posto di particolare rilievo l'operazione volta a tracciare una linea di confine tra l'art. 572 c.p. e la fattispecie degli atti persecutori, in particolare laddove questa sia aggravata ai sensi del comma 2 (cd. *stalking familiare*), come comprovato dal recente intervento svolto dalla Corte costituzionale sul dirimente concetto di «persona della famiglia o comunque convivente»<sup>72</sup>.

Per meglio comprendere la tematica risulta opportuno rammentare che, in parallelo alla già esaminata tendenza interpretativa espansiva dei requisiti della norma incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., si è registrato infatti anche l'ampliamento, per via legislativa, della portata applicativa del comma 2 dell'articolo 612-*bis* c.p., inizialmente circoscritta a due situazioni per lo più estranee rispetto alla cd. «*violenza domestica*»<sup>73</sup>, l'una riguardante gli sviluppi successivi alla crisi del vincolo matrimoniale (separazione o divorzio), l'altra relativa a pregresse situazioni affettive collocabili al di fuori del concetto di famiglia istituzionale<sup>74</sup>.

Al riguardo già con il decreto-legge n. 93/2013 detta aggravante è stata soggettivamente estesa al separato di fatto e, successivamente, con la legge di conversione n.119/2013, alla persona che, al momento del fatto «è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa», per cui la previsione normativa risulta ora applicabile anche a situazioni riferibili a rapporti interpersonali ancora in corso di svolgimento<sup>75</sup>.

Di conseguenza, in virtù dei sempre maggiori elementi di contiguità strutturale e contenutistica tra le due norme incriminatrici e del ruolo svolto dalla clausola di sussidiarietà inserita nell'art. 612-*bis* c.p., la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia finisce per fagocitare le ipotesi di «*stalking familiare*», poiché viene ritenuta maggiormente idonea a soddisfare le esigenze

<sup>69</sup> Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 8145.

<sup>70</sup> Cass., Sez. I, 20 aprile 2017, n. 25498.

<sup>71</sup> Così Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 37628; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2008, n. 3087. Più in generale, nelle vicende di separazione, occorre considerare anche il rischio che si determinino fenomeni di cd. «vittimizzazione secondaria», come evidenziato nell'ultimo rapporto del Greivio, su cui cfr. CARDINALE (2021), in *crimanljusticenetwork.eu*.

<sup>72</sup> V. *supra*, par. 4.

<sup>73</sup> Cfr. MAUGERI (2010), p. 190, la quale, al riguardo, sottolinea che, se è vero che in entrambi i casi si realizza un rapporto di sopruso dell'autore sulla vittima, è altrettanto vero che le due fattispecie presuppongono due situazioni diametralmente opposte, in quanto l'art. 572 c.p. richiede un rapporto familiare o assimilabile ed esprime una degenerazione o un abuso di tale rapporto, mentre l'art. 612 *bis* c.p., perlomeno sotto un profilo criminologico, sottintende una situazione di cessazione o mancanza di rapporto tra autore e vittima ed esprime in maniera distorta il tentativo di costruire e/o imporre un rapporto.

<sup>74</sup> PISTORELLI (2013), p. 4.

<sup>75</sup> Al riguardo cfr. PAVICH (2013); RECCHIONE (2013); PISTORELLI, p. 4-5.

di tutela che emergono a fronte di situazioni caratterizzate dalla reiterazione di condotte lesive della personalità individuale e poste in essere in virtù dell'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore e la vittima del reato<sup>76</sup>.

Nello specifico la giurisprudenza perviene a questo risultato mediante due argomentazioni ormai ben note, ovvero da un lato facendo leva sull'ambivalenza di beni giuridici posti a fondamento della fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, dall'altro ampliando il concetto di "persona della famiglia o comunque convivente" fino a ricomprendere i casi di relazione familiare "affievolita".

In questa direzione torna ad essere evidenziata in primo luogo la diversa oggettività giuridica delle due incriminazioni, quella degli atti persecutori posta «a tutela della libertà morale della persona, quella dei maltrattamenti posta invece a protezione dei congiunti interesse dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori violenti e dell'interesse delle persone facenti parti della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica», nonché la circostanza, a ciò connessa, «che il delitto di maltrattamenti presupponga una relazione di familiarità comunque perdurante, per quanto affievolita, nei casi di separazione legale o di fatto<sup>77</sup>».

Di conseguenza si afferma che, in linea di principio, si configura l'ipotesi aggravata del delitto di *stalking* di cui all'art 612-*bis*, comma due, c.p., in presenza di condotte che esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo o comunque della sua attualità temporale, per cui la carenza del requisito della convivenza esclude l'integrazione del delitto di cui all'articolo 572 c.p. solo nel caso di divorzio tra i coniugi ovvero di cessazione della relazione di fatto<sup>78</sup>.

Senonché tale approdo interpretativo, per un verso non indica quando sopravviene la cessazione del vincolo familiare e affettivo e quando termina la sua attualità temporale, per l'altro si lega alla già accennata tendenza ad ampliare il concetto di persona della famiglia di cui all'art. 572 c.p. fino a ricomprendere i maltrattamenti posti in essere a seguito della cessazione della convivenza da parte del coniuge separato, presupponendo, anche senza fornire adeguato riscontro fattuale, che nei casi di separazione legale o di fatto la relazione di familiarità risulti comunque perdurante, per quanto affievolita<sup>79</sup>.

In considerazione di ciò la stessa giurisprudenza ha finito per assegnare agli atti persecutori, nella previsione aggravata di cui al comma 2, una funzione residuale ai limiti della sostanziale disapplicazione, riducendola a "postume proiezioni temporali", nonché affermando che l'art. 612-*bis* c.p. serve a sanzionare «con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità che continuità temporale<sup>80</sup>».

La soluzione offerta non può dirsi convincente proprio perché si fonda su un compromesso di difficile realizzazione, ovvero assegnare uno specifico ambito applicativo al cd. *stalking* familiare salvaguardando la pregressa interpretazione lata dell'art. 572 c.p.

A tal proposito è sin troppo facile notare come, invece, detto percorso ermeneutico finisca per smarrire la specificità delle due fattispecie, da un lato svuotando di significato la particolare qualificazione dei rapporti interpersonali sottostanti la norma incriminatrice dei maltrattamenti, dall'altro finendo per poggiare la distinzione su elementi meramente formali quali il sopraggiungere o meno della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Diviene quindi indispensabile ricollocare il *discrimen* tra le due fattispecie mediante l'adozione della già prospettata interpretazione restrittiva dei presupposti soggettivi dell'art. 572 c.p.<sup>81</sup>, dovendosi considerare, al riguardo, che la progressiva estensione del concetto di persona della famiglia o comunque convivente è derivata proprio dalla necessità di colmare vuoti di tutela riferibili a situazioni "parafamiliari" o successive alla crisi del rapporto di coniugio. Queste ultime però possono ora essere senz'altro ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 612-*bis*,

<sup>76</sup> In merito cfr. DE SIMONE (2013), p. 180 e ss.; VALSECCHI (2008), p. 1401.

<sup>77</sup> Cfr., tra le altre, Cass., Sez. VI, 22 settembre 2003, n. 49109, in *Cass. pen.*, 2005, p. 62 e ss.

<sup>78</sup> Cass., Sez. VI, 16 giugno 2022, cit.; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095; Cass., Sez. VI, n. 16486/2018.

<sup>79</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 16658, in *Cass. pen.*, 2010, p. 606, con nota di LO MONTE (2010).

<sup>80</sup> Così Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, in *Dir. pen. cont.*, 20 luglio 2012, con nota di MINNELLA (2013).

<sup>81</sup> In alternativa si potrebbe pensare di reintrodurre la precedente formula restrittiva dell'aggravante contenuta nell'art. 612-*bis*, comma 2, c.p., come suggerito da MERLI all'interno del progetto di riforma del codice penale curato dall'AIPDP cui è dedicato il § 9 (citato *infra* in nota 105), p. 56.

comma 2, c.p.<sup>82</sup>, più specifica nella sua formulazione letterale e perciò maggiormente idonea a ricomprendere le ipotesi contraddistinte dall'avvenuta separazione o dalla presenza di legami affettivi pregressi rispetto alle condotte di maltrattamento realizzate<sup>83</sup>.

Anche al riguardo inoltre può risultare opportuno valorizzare il contributo fornito di recente dalla Consulta la quale, non a caso, nell'evidenziare il rischio di interpretazioni contrastanti dell'art. 572 c.p. con il divieto di analogia a sfavore del reo, ha posto in rilievo come l'orientamento volto ad ampliarne i requisiti soggettivi risalga ad epoca antecedente all'introduzione dell'articolo 612-*bis* c.p. e si sia formato, in larga misura, in riferimento ad ipotesi caratterizzate dal venir meno di una preesistente convivenza.

In questa direzione si ritiene senz'altro auspicabile che la fattispecie aggravata degli atti persecutori possa recuperare quanto prima l'ambito di tutela ad essa specificatamente assegnato dal legislatore, con specifico riguardo alle situazioni caratterizzate dalla cessazione o dalla mancanza di un rapporto interpersonale qualificato dal requisito della familiarità/convivenza tra autore e vittima del reato, non potendosi ridurre a quelle inafferrabili "postume proiezioni temporali" individuate dalla giurisprudenza nelle due ipotesi residuali del sopraggiungere della sentenza di divorzio o del definitivo venir meno della pregressa relazione affettiva *more uxorio*<sup>84</sup>.

## 8.

### Il requisito dell'abitudine ed il suo riflesso sulla consumazione del reato e sull'individuazione della legge applicabile.

L'art. 572 c.p. rientra nella categoria dei cd. reati di durata<sup>85</sup> e si registra ormai un'ampia convergenza nel considerarlo quale fattispecie necessariamente abituale richiedendosi, affinché sia integrata la norma incriminatrice, la reiterazione nel tempo ed in occasioni diverse delle condotte di maltrattamento<sup>86</sup>.

Più nello specifico viene in rilievo un delitto abituale proprio, il quale si caratterizza per la sussistenza di fatti che, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire reato, ma che rinvengono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro ripetizione protratta nel tempo e nella persistenza dell'elemento intenzionale<sup>87</sup>.

Solo mediante il requisito dell'abitudine risulta infatti possibile cogliere l'unità di significato<sup>88</sup> che salda il fronte oggettivo, determinato dal ricorrere di situazioni omogenee e tali da provocare sofferenze fisiche e morali, con il fronte del dolo che deve sorreggere l'insieme dei comportamenti, tanto che l'elemento di raccordo tra le singole condotte viene rinvenuto in un atteggiamento volitivo che non si risolve in manifestazioni, seppure ripetute, di contingente aggressività, ma che comproui il consapevole perseverare di condotte lesive della dignità della persona offesa<sup>89</sup>.

Lo stesso carattere di abitudine si lega inoltre indissolubilmente all'offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie, in quanto è proprio la considerazione unitaria della reiterazione delle singole condotte a cagionare la lesione della personalità della vittima che porta alla consumazione del reato, mentre le singole condotte, di per sé, possono configurare altre norme incriminatrici laddove ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi.

Queste caratteristiche precipue della fattispecie, unitamente alla mancanza di un evento naturalistico<sup>90</sup>, si riflettono inevitabilmente sul complesso tema della consumazione del reato<sup>91</sup> che, secondo la lettura prevalente, si realizza quando la reiterazione abbia raggiunto

<sup>82</sup> Cfr. MINNELLA (2011), p. 968.

<sup>83</sup> In questi termini, FALCO (2013), p. 1055.

<sup>84</sup> Cass., Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, cit., in riferimento ad un caso in cui gli episodi vessatori si erano verificati proprio a decorrere dalla separazione e dal cessare della convivenza, ma prima dell'entrata in vigore della fattispecie di atti persecutori.

<sup>85</sup> V., per tutti, il recente lavoro monografico di AIMI (2020).

<sup>86</sup> COPPI (1979), p. 269; SPENA (2012), p. 357 e ss. In una prospettiva storica SEMERARO (2020) p. 4588, sottolinea come, già nella disciplina vigente con il codice Zanardelli, il delitto era sanzionato solo se i maltrattamenti fossero stati "gravi e frequenti".

<sup>87</sup> FIANDACA e MUSCO (2020), p. 474; COPPI (1975), p. 248-250; SPENA (2012), p. 357.

<sup>88</sup> Così SPENA (2012), p. 360.

<sup>89</sup> Cass., Sez. VI, 19.6.2012, n. 25183, C.E.D. Cass. n. 253042; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n.6126, con nota di SEMERARO (2020), p. 4586.

<sup>90</sup> Sul punto BARTOLI (2022b), p. 215, sottolinea come, nonostante siano molti gli argomenti che militano in favore della tesi secondo cui il delitto di maltrattamenti costituirebbe reato di mera condotta, vi è un altro orientamento, che trova riscontro anche nella giurisprudenza, secondo cui invece i maltrattamenti sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento implicito.

<sup>91</sup> Si tratta di una questione interpretativa da sempre dibattuta in riferimento all'art. 572 c.p., sul punto cfr. già PISAPIA (1953b), p. 525



una consistenza tale da integrare la lesione e la condotta posta in essere diventi riconoscibile come maltrattamento<sup>92</sup>, accertamento che però, in molte fattispecie, presenta non trascurabili margini di discrezionalità interpretativa, in quanto non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche specifiche del singolo caso<sup>93</sup>.

A ciò occorre aggiungere altresì che la consumazione può protrarsi nel tempo laddove, successivamente ad essa, vengano realizzate ulteriori condotte di maltrattamento e, in tali ipotesi, l'indirizzo ermeneutico prevalente tende a ritenere che il reato si consumi in via definitiva quando i maltrattamenti siano terminati<sup>94</sup>.

In questa direzione, se è vero che non sorgono particolari questioni ogni qualvolta i maltrattamenti si realizzino secondo uno schema omogeneo e riconoscibile, senza soluzione di continuità ed in un periodo di tempo ben circoscritto, non poche incertezze interpretative sorgono invece quando tra le condotte poste in essere si verifichi un rilevante intervallo temporale, fattispecie in cui occorre altresì distinguere se, a seguito dell'interruzione, vengano posti in essere episodi isolati o un'ulteriore sequenza ben riconoscibile di condotte<sup>95</sup>.

A tal proposito i giudici di legittimità ritengono decisiva la durata dell'intervallo temporale, considerando di regola irrilevante che le condotte di maltrattamento siano separate fra loro da fasi di normalità tra la vittima ed il soggetto attivo per cui «il reato sussiste anche nell'ipotesi in cui sia presente un intervallo temporale tra un'azione e l'altra<sup>96</sup>». In senso opposto si è però sostenuto che «allorché la serie di fatti costituenti maltrattamenti si esaurisca e dopo un notevole intervallo temporale ne inizi un'altra contro lo stesso soggetto passivo, si realizzano due autonomi reati di maltrattamenti, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione, in presenza di un medesimo disegno criminoso<sup>97</sup>».

Dalla natura stessa della fattispecie quale reato abituale e dalle difficoltà interpretative inerenti all'individuazione del suo momento consumativo conseguono poi inevitabili incertezze anche in merito alla determinazione del tempo del commesso reato e della legge ad esso applicabile, nonché, di riflesso, del *dies a quo* della prescrizione.

Si tratta di una questione che, lungi dal caratterizzarsi per una valenza esclusivamente teorica, assume una sempre maggiore rilevanza pratica a fronte della già menzionata evoluzione normativa, la quale ha comportato, tra l'altro, plurimi inasprimenti sanzionatori, l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, nonché la previsione di obblighi specifici a cui subordinare la sospensione condizionale della pena.

In questa prospettiva occorre domandarsi in particolare se, in presenza dell'inasprimento della risposta punitiva, il tempo del commesso reato vada individuato nell'inizio della consumazione - e dunque nel momento in cui la condotta posta in essere assume il carattere di tipicità - oppure in riferimento all'ultima condotta realizzata. In merito, come noto, parte della dottrina ricorre alla distinzione tra perfezione e consumazione del reato<sup>98</sup>, posto che la prima si realizzerebbe al compimento di quell'atto che, sorretto dal dolo ed unendosi ai precedenti, realizza l'offesa, mentre la seconda avverrebbe nel momento in cui la gravità tipica raggiunge in concreto il suo apice, ovvero quando viene compiuta l'ultima condotta di maltrattamento<sup>99</sup>.

A tal proposito l'indirizzo interpretativo maggioritario ritiene che nei reati abituali, laddove la condotta sia proseguita dopo l'entrata in vigore di una legge più severa, il soggetto agente debba essere punito in base alla nuova legge anche se questa prevede un trattamento sanzionatorio meno favorevole, in quanto la legge del tempo del commesso reato è la legge in vigore al momento in cui è stato realizzato l'ultimo degli atti che integrano la fattispecie<sup>100</sup>.

Nella direzione opposta si argomenta invece che, in ipotesi di disposizioni modificative della disciplina, non possa applicarsi la nuova legge che contenga modifiche *in pejus* ai fatti già realizzati antecedentemente alla sua vigenza, pena la sostanziale violazione del principio

<sup>92</sup> COPPI (1979), p. 281; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2018, n. 27201.

<sup>93</sup> PISAPIA (1953b), p. 526.

<sup>94</sup> COPPI (1979), p. 282.

<sup>95</sup> SPENA (2012), p. 361, sottolinea come non sia possibile stabilire una volta per tutte quanti episodi siano necessari ad integrare l'abitudine del fatto e quante volte il maltrattamento dovrà ripetersi prima di trasformarsi in maltrattamenti: «vengono in considerazione valutazioni che non possono non essere ampiamente rimesse alla discrezionalità del giudice e alla sua capacità di cogliere le dinamiche della vicenda concreta».

<sup>96</sup> Cass., Sez. III, 22 novembre 2017, in *Ced. Cass.*, n. 272452.

<sup>97</sup> Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 56961.

<sup>98</sup> MANTOVANI F. (2020), p. 468-469; PULITANÒ (2019), p. 160.

<sup>99</sup> Così, nello specifico dell'art. 572 c.p., SPENA (2012), p. 375 e 376; in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. VI, 16.12.86, n. 3032.

<sup>100</sup> Cfr. in tal senso CADOPPI e VENEZIANI (2015), p. 148-149; DE FRANCESCO (2013), p. 153; DE VERO (2020), p. 434; MANTOVANI F. (2020), p. 103; MARINUCCI, DOLCINI e GATTA (2022), p. 306; PULITANÒ (2019), p. 172 e ss.

costituzionale dell'irretroattività della legge penale sfavorevole<sup>101</sup>.

Sul tema la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria è concorde in linea di principio nell'affermare che, per tutte le fattispecie di durata, la prosecuzione dell'attività criminosa in un tempo successivo all'entrata in vigore della legge più severa comporti l'applicabilità del trattamento sanzionatorio da questa previsto<sup>102</sup>.

Si tratta di un indirizzo interpretativo rigoroso che però può essere opportunamente ridimensionato mediante un'attenta valutazione del momento consumativo del reato, che consenta di ovviare al rischio di automatici "slittamenti in avanti", come dimostra una recente sentenza della Cassazione riguardante proprio la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, in cui, a fronte della cessazione della convivenza quale fatto interruttivo delle condotte abituali, era residuo un singolo episodio.

Nello specifico i giudici di legittimità hanno ritenuto che la norma incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. possa considerarsi cessata con il venir meno del rapporto di convivenza «quando in epoca successiva non siano state descritte specifiche condotte maltrattanti, idonee a porsi in termini di continuità con quelle pregresse e tali da far ritenere la prosecuzione del reato<sup>103</sup>».

In questa prospettiva, si afferma, il verificarsi di un singolo episodio quale l'invio di un *sms* dal contenuto minatorio, a distanza di mesi dalla cessazione della convivenza e senza che nel frattempo siano emerse ulteriori condotte di maltrattamento, non può considerarsi di per sé sufficiente a protrarre la consumazione del reato.

Si tratta di una soluzione condivisibile che può essere agevolata mediante l'adozione di una lettura maggiormente restrittiva dei presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie posto che, laddove invece questi ultimi vengano interpretati mediante le formule ampie e generiche già esaminate, l'individuazione del momento consumativo del reato e della legge ad esso applicabile sarà inevitabilmente soggetta ad una discrezionalità valutativa tanto ampia da determinare il rischio di sfociare nel vero e proprio arbitrio.

## 9. Prospettive *de iure condendo*, dagli interventi di riforma "emergenziali" ad una complessiva rivisitazione della fattispecie: le proposte della AIPDP.

Dall'analisi compiuta finora emerge chiaramente come gli interventi di riforma susseguiti sull'art. 572 c.p. siano stati mossi principalmente dalla necessità di garantire, anche sulla spinta del diritto sovranazionale<sup>104</sup>, una risposta sanzionatoria più adeguata mediante l'innalzamento dei livelli edittali, la previsione di nuove circostanze aggravanti, il raddoppio dei termini di prescrizione, nonché attraverso plurimi interventi *a latere* della norma incriminatrice, con particolare riguardo alle disposizioni che hanno riguardato il codice di procedura penale.

Questo accresciuto rigore sanzionatorio, se per un verso trova giustificazione nella necessità di assicurare effettività di tutela a fronte di forme particolarmente odiose di sistematica sopraffazione, per l'altro andrebbe bilanciato mediante un intervento di più ampio respiro capace di incidere in primo luogo sulla descrizione del tipo legale e di assicurare il rispetto dei fondamentali principi di precisione, sufficiente determinatezza ed offensività della fattispecie.

A tal proposito è stato già evidenziato come l'unico intervento di riforma realizzato sulla descrizione del fatto tipico, ovvero la specificazione "o comunque convivente" accanto all'ampia locuzione "persona della famiglia", sia stato svuotato di significato dall'indirizzo giurisprudenziale che, nonostante l'inequivocabile dettato normativo, non ritiene che la convivenza possa considerarsi quale presupposto di operatività della fattispecie incriminatrice.

Ne deriva che i nodi gordiani che da sempre caratterizzano l'art. 572 c.p., ovvero l'individuazione del bene oggetto di tutela, dei soggetti attivi e passivi della fattispecie e del contenuto

<sup>101</sup> Con riferimento specifico all'art. 572 c.p. cfr. GAMBARDILLA (2011), p. 481 e ss. In merito al reato permanente, in questa prospettiva, RAMPIONI (1988), p. 112 e ss. Più in generale nella manualistica, sempre in questa direzione, FIANDACA E MUSCO (2020), p. 117-118; MANNA (2015), p. 483; PALAZZO (2016), p. 227 e 228 e 470; RAMACCI, (2017), p. 433.

<sup>102</sup> Tra le più recenti Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 9956, in *C.E.D. Cass.* 272374-01; Cass., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, in *C.E.D. Cass.* 271208; Cass., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 22210, in *C.E.D. Cass.* 270241. Con specifico riferimento alla fattispecie dei maltrattamenti v. Cass., Sez. VI, 13 marzo 1987, n. 3032 e, da ultimo, Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 18175.

<sup>103</sup> Cass., Sez. VI, 25.2.21, n. 17599, in *DeJure*.

<sup>104</sup> In particolare, sull'incidenza della Convenzione di Istanbul e del diritto sovranazionale sulla normativa interna cfr. LEOTTA (2014), p. 248 e ss.; VITARELLI (2020), p. 462 e ss.

da assegnare all'utilizzo del verbo "maltratta", rimangono sostanzialmente rimessi alle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali.

A tal proposito l'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, nell'ambito di una complessiva opera di revisione dei delitti contro la persona, ha proposto *de iure condendo* un ampio articolato in cui vengono formulate due ipotesi di riforma della fattispecie in esame e, ancor prima, nella Sezione I, una serie di disposizioni comuni recanti le definizioni di "Nozione di famiglia e di formazione sociale esistenziale", "Nozione di prossimi congiunti", "Nozione di coniuge", "Rapporto di parentela" e "Obbligo di protezione"<sup>105</sup>.

Oltre all'unanime indicazione di collocare la fattispecie nell'ambito dei delitti contro la persona e nello specifico dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale o dei delitti contro la personalità individuale<sup>106</sup>, la proposta di riforma dell'articolo 572 c.p. prevede quale prima opzione lo scorporamento del reato in due distinte previsioni normative, l'una riguardante i maltrattamenti realizzati all'interno delle mura domestiche e l'altra i maltrattamenti posti in essere nei confronti di persone in affidamento per ragioni di età, salute o lavoro.

Quanto alle rubriche delle fattispecie è stato proposto di intitolare, come suggerito dalla Convenzione di Istanbul, accanto alla dicitura classica dei "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" l'espressione "Violenza domestica"<sup>107</sup> mentre, per l'altra ipotesi normativa, è stata proposta la rubrica "Maltrattamenti contro le persone in affidamento".

Il riferimento esplicito alla violenza domestica, oltre a costituire un'opzione fortemente evocativa, poggia su dati empirici e statistici di tutta evidenza<sup>108</sup>, nonché su solidi ancoraggi provenienti dal diritto internazionale<sup>109</sup> e nello specifico la formulazione proposta prevede che: «chiunque maltratta in maniera reiterata il figlio, il genitore, il coniuge o l'altra parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure altra persona a cui è legato, o è stato legato, da una stabile relazione di convivenza, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il secondo comma, riferito alle fattispecie aggravate dall'evento e riproposto anche in riferimento alle altre ipotesi normative, statuisce che: «se dal fatto deriva quale evento non voluto, ma prevedibile, una lesione personale grave, si applica la reclusione da 5 a 9 anni; se dal fatto deriva, quale evento non voluto, ma prevedibile, una lesione gravissima si applica la reclusione da 8 a 15 anni; se dal fatto deriva, quale evento non voluto, ma prevedibile, la morte, si applica la reclusione da 14 a 24 anni».

Sulla scorta di questa impostazione viene poi conferita rilevanza autonoma ai "Maltrattamenti contro persone in affidamento", per i quali è stata formulata una fattispecie *ad hoc* così descritta: «chiunque, in maniera reiterata, maltratta una persona che, per ragioni di età, di salute, di lavoro è affidata alle sue cure o alla sua custodia è punito con la pena da due a cinque anni<sup>110</sup>».

In alternativa a tale soluzione è stato invece proposto un intervento di riforma che mantenga i diversi contesti relazionali ancora accorpati, mediante una fattispecie così descritta: «chiunque maltratta una persona della famiglia coniugale, para-coniugale o mono-genito-

<sup>105</sup> Cfr., AIPDP, *Progetto di riforma del codice penale parte speciale. Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, luglio-novembre 2020, in [www.aipdp.it](http://www.aipdp.it).

<sup>106</sup> Non manca comunque chi ritiene opportuno, ferma restando la collocazione tra i delitti contro la persona, specificare il contesto in cui la fattispecie si realizza, suggerendo l'adozione della dicitura "Maltrattamenti contro la persona nella famiglia e nelle formazioni sociali assimilate", cfr. in proposito il contributo di MERLI all'interno del citato progetto di riforma curato dall'AIPDP, p. 50.

<sup>107</sup> SPENA, all'interno del citato progetto di riforma curato dall'AIPDP, p. 58, rileva però come la dicitura violenza domestica, anche in considerazione della definizione che ne dà la Convenzione di Istanbul, risulti più ristretta rispetto alla nozione di maltrattamenti, la quale non richiede necessariamente la presenza di condotte illecite costruite in termini di "violenza".

<sup>108</sup> Al riguardo particolarmente indicativi i dati Istat richiamati dalla relazione al d.d.l. n. 1455 - presentato il 17 dicembre 2018 alla Camera dei Deputati - e da cui ha tratto origine la l. n. 69/2019, in cui si legge che "in materia di violenza propriamente domestica le denunce per il delitto di maltrattamenti in famiglia sono aumentate da 9.294 nel 2011 a 14.247 nel 2016 e che le vittime del delitto di maltrattamenti risultano essere di sesso femminile in proporzione pari all'80% circa. Di particolare interesse, inoltre, l'analisi svolta da PECORELLA e FARINA (2018), nonché il quadro di sintesi offerto da VALSECCHI (2020), p. 166. Infine, secondo i dati Istat più recenti e rinvenibili sul sito istituzionale [salute.gov.it](http://salute.gov.it), il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici e gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da *partner*. I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato al 20 novembre 2022, evidenziano che nel periodo 1 gennaio - 20 novembre 2022 sono stati registrati 273 omicidi, con 104 vittime donne. Le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 88 e, di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del *partner/ex partner*. Infine, nel 2021, sono stati commessi 303 omicidi ed in 184 casi le vittime sono uomini e in 119 sono donne: le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del totale), 39 uomini e 100 donne.

<sup>109</sup> Per tutti cfr. VITARELLI (2020), p. 466.

<sup>110</sup> Nel quadro di sintesi redatto da LARIZZA all'interno del citato progetto di riforma curato dall'AIPDP, p. 64, si specifica che, in riferimento alla violenza esercitata nei luoghi di lavoro ed in particolare all'ipotesi del cd. *mobbing* lavorativo, la possibile formulazione di un'apposita ipotesi di reato è stata rinviata ad un momento ulteriore in considerazione della sua complessità.

riale o legata da intime consuetudini di vita, comunione di interessi e reciproca assistenza e solidarietà, anche senza coabitazione, o una persona a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito alla reclusione da due a sei anni<sup>111</sup>».

Negli articolati proposti, con particolare riguardo alla prima ipotesi di riforma, risulta dunque evidente l'obiettivo di intervenire sul novero dei soggetti passivi della fattispecie al fine di ovviare, sia alle incertezze interpretative che si sono registrate finora sul punto, sia all'equiparazione legislativa tra condotte che si realizzano in contesti relazionali nettamente difforni tra loro e che possono presentare, per chi le subisce, una gravità differente.

In particolare, si è ritenuto che il disvalore insito in una violenza perpetrata all'interno delle pareti domestiche sia differente in termini di libertà di scelta rispetto ad una condotta di sopraffazione posta in essere in ambiente lavorativo o in istituzione come asili o ricoveri per anziani, dove la possibilità di sottrarsi a tale tipo di violenza, seppure indiretta, è sicuramente più ampia<sup>112</sup>.

Inoltre, in merito alla questione relativa all'opportunità o meno di mantenere nella nuova formulazione il termine "maltratta", sono emerse tre diverse strade percorribili, ovvero il suo mantenimento senza ulteriori specificazioni, il suo mantenimento ma con l'aggiunta, nella parte finale della disposizione, di una definizione legislativa, oppure ancora la sua eliminazione, tenendo in considerazione l'esperienza legislativa di altri paesi come Francia e Spagna e dunque procedendo ad una descrizione della condotta di maltrattamenti mediante un esplicito riferimento all'uso di violenza e minaccia<sup>113</sup>.

Al riguardo è stato in ultimo ritenuto preferibile, a fronte di un ampio e diversificato dibattito, mantenere il termine "maltratta" senza procedere ad una sua definizione legislativa, in considerazione della copiosa e stabile giurisprudenza formatasi sul punto e delle inevitabili difficoltà che si riscontrano nel cristallizzare, in una preposizione normativa, un fascio di condotte così vasto ed eterogeneo.

## 10.

### Alcune considerazioni finali in una prospettiva *de iure condendo*.

La ricchezza degli spunti emersi nel dibattito sorto nell'AIPDP in ordine alla riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali è tale da non consentire una compiuta trattazione in questa sede, ma si ritiene possa rappresentare comunque l'occasione per talune considerazioni conclusive in una prospettiva di riforma del tipo legale che consenta di bilanciare adeguatamente l'aumentato rigore sanzionatorio della fattispecie con l'osservanza dei principi cardine del diritto penale.

In merito non vi è dubbio che l'idea forte emersa in seno alle proposte normative sviluppate dall'AIPDP sia da individuare nello scorporo dell'attuale fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. in due diverse norme incriminatrici, al fine di riconoscere ed al contempo conferire peculiare rilievo alla cd. violenza domestica.

A tal proposito appare infatti paradossale rilevare come nel nostro codice penale a tutt'oggi manchi una fattispecie che punisca specificatamente tale forma di violenza, pur venendo in rilievo un'espressione, spesso accumulata a quella di violenza di genere, per quanto distinta da essa, richiamata in plurimi provvedimenti normativi<sup>114</sup>, nonché espressamente definita - a livello sovranazionale - nella disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, n. 77<sup>115</sup>.

<sup>111</sup> Fattispecie rubricata come "Maltrattamenti contro la persona nella famiglia e nelle formazioni sociali assimilate".

<sup>112</sup> Sul punto v. *infra* par. 10.

<sup>113</sup> Cfr. in merito la sintesi svolta da LARIZZA, *ibidem*, p. 45 e 46.

<sup>114</sup> Si consideri da ultimo la già richiamata l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

<sup>115</sup> Come noto secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, cd. Convenzione di Istanbul, la "violenza domestica" consiste in «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3, lett. b). È opportuno considerare inoltre che la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, nonché definisce come violenza nelle relazioni strette «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o *partner* della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima».

Allo stesso modo le evidenze empiriche e criminologiche rendono tangibile, per un verso l'enorme dimensione del fenomeno, dovendosi altresì considerare l'elevata cifra nera relativa alle fattispecie non denunciate, per l'altro le peculiari motivazioni, affettive, economiche, sociali e culturali, che favoriscono l'instaurarsi di un regime sopraffazione e prevaricazione nei contesti domestici<sup>116</sup>.

In questa direzione la differenza con altri ambiti peculiari, come gli asili nido, le case per anziani e, al ricorrere di talune condizioni, anche i luoghi di lavoro, dove pure possono verificarsi forme particolarmente odiose di maltrattamenti, non è da rinvenire tanto nella portata offensiva/lesiva della condotta, quanto piuttosto nella particolare difficoltà di sottrarsi alle sopraffazioni ed alle prevaricazioni che si realizzano in ambito familiare<sup>117</sup>.

Se da un lato infatti minori, anziani non più autosufficienti e disabili presentano una ridotta possibilità di opporsi in prima persona alle sopraffazioni e si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità, dall'altro è però più facile che gli episodi vessatori vengano a cessare in virtù di un controllo esterno. Soprattutto, una volta emersa la sussistenza dei maltrattamenti, il rapporto può recidersi definitivamente, con ciò consentendo di ovviare una volta per tutte al pericolo di recidive che invece caratterizza la ben riconoscibile *escalation* criminosa che di frequente contraddistingue l'ambito domestico.

A conferma di ciò si consideri che le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento, la cui violazione è ora penalmente sanzionata ex art. 387-*bis* c.p., trovano la loro ragion d'essere proprio nella necessità di tutelare la peculiare situazione che si realizza allorché le condotte di maltrattamento vengano realizzate all'interno delle cd. mura domestiche e successivamente alla loro emersione<sup>118</sup>, dando luogo a quello che può essere definito come un vero e proprio microsystema cautelare a tutela della vittima<sup>119</sup>.

Quanto alla descrizione della norma incriminatrice proposta e rubricata con l'espressione "Violenza domestica" si ritiene particolarmente apprezzabile l'individuazione, maggiormente rispondente alle esigenze della tassatività, dei soggetti attivi e passivi del reato nelle figure del figlio, del genitore, del coniuge o dell'altra parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, per utilizzare poi l'espressione di sintesi "oppure altra persona a cui è legato, o è stato legato, da una stabile relazione di convivenza"<sup>120</sup>.

Quest'ultima formulazione, infatti, per un verso consente di tenere ferme alcune acquisizioni interpretative raggiunte con l'attuale formulazione, per l'altro indirizza più precisamente l'interprete mediante l'utilizzo dell'aggettivo "stabile" accanto all'ampio concetto di "relazione

Nel diritto interno vi è invece un'unica definizione, con riferimento all'applicazione della misura preventiva extrapenale dell'ammonizione da parte del questore di chi abbia commesso, in ambito domestico, il reato di percosse o di lesioni personali lievissime non aggravato, contenuta nell'art.3, comma 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla l. n. 119/2013, che, mutuando in larga parte dalla convenzione di Istanbul, definisce la "violenza domestica" come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Sul punto cfr. MERLI (2015b), p. 19. In proposito BERTOLINO (2015), p. 1721, sottolinea come la definizione di violenza domestica fornita dal d.l. 93/2013 comporti il superamento della prospettiva della reiterazione delle condotte che caratterizza invece fattispecie criminose come quella dei maltrattamenti e degli atti persecutori, per dare rilevanza anche ad un solo atto di violenza, purché grave.

<sup>116</sup> Si vedano sul punto ancora le puntuali rilevazioni svolte da PECORELLA e FARINA (2018), p. 2-3.

<sup>117</sup> Non a caso l'Italia, con la nota sentenza Talpis, Corte E.D.U., Sez. I, 2 marzo 2017, è stata condannata per non aver protetto una donna che aveva denunciato la violenza domestica subito successivamente sfociata, a causa dell'inerzia delle autorità competenti, nel tentato omicidio della ricorrente e nella morte del figlio. Per un commento a detta pronuncia si veda CASIRAGHI (2017). Nella già richiamata Relazione al d.d.l. n. 1455, sulla scorta dei dati *Istat* analizzati, si ribadisce come "in seno ad ambienti come quello familiare appare spesso difficile intervenire con strumenti volti ad interrompere condotte delittuose, abituali e reiterate, affinché le stesse non abbiano una progressione tale da portare alla realizzazione di eventi lesivi sempre più gravi, fino all'omicidio".

In riferimento invece al livello di lesività delle fattispecie che possono verificarsi nei diversi ambiti non pare necessario diversificare il trattamento sanzionatorio da riservare ai maltrattamenti riguardanti una persona della famiglia rispetto a quelli realizzati in altri contesti relazionali, in considerazione del medesimo contenuto e del medesimo disvalore astratto delle condotte incriminate.

<sup>118</sup> A ciò occorre aggiungere inoltre l'articolo 282-*bis*, comma 6, c.p.p., che, richiamando le modalità di controllo previste all'art. 275-*bis*, consente di verificare l'osservanza delle prescrizioni attraverso l'uso di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sempre che la polizia giudiziaria ne abbia la disponibilità, allorché la fattispecie sia commessa in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

<sup>119</sup> ALGERI (2019), p.1369.

<sup>120</sup> Sul punto suscita qualche perplessità il ricorso all'ampia formula "è legato o è stato legato" la quale, se per un verso recepisce la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Convenzione di Istanbul, per l'altro rischia di ricomprendere fattispecie in cui la relazione familiare di convivenza è ormai definitivamente cessata che, in ossequio al *proprium* dell'art. 572 c.p. e per i motivi già esposti, sarebbe preferibile ricondurre invece alla contigua ma differente previsione degli atti persecutori aggravanti ai sensi dell'art. 612-*bis*, comma 2, c.p. In questa direzione v. anche BARTOLI, p.34, che in proposito individua tre tipi di violenza: quella in presenza di convivenza, definibile come domestica in senso stretto; quella realizzata all'interno di una relazione affettiva in atto ma senza convivenza, da considerare come relazionale o domestica in senso ampio; infine la violenza in assenza di convivenza e di relazione che, come tale, dovrebbe esulare dalla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia.

di convivenza”.

In tale modo potrebbe risultare più agevole ovviare a quelle letture giurisprudenziali ultra-estensive che hanno portato agli aleatori ed inafferrabili concetti di “convivenza psicologica” e di “progettualità potenziale”, purché però il requisito della stabile convivenza sia riferito anche ai rapporti di parentela espressamente indicati, in ossequio alla dimensione prettamente fattuale delle relazioni interpersonali che possono essere ricomprese nell’articolo 572 c.p.

Inoltre la previsione di una norma *ad hoc* per la fattispecie dei maltrattamenti in ambito familiare, del tutto sganciata dal riferimento ai rapporti di autorità o di affidamento, potrebbe favorire il superamento di quella tendenza giurisprudenziale che, specie nei casi di violenza domestica, ritiene configurabile il reato solo nelle ipotesi in cui venga esercitata una posizione di potere o di dominio, mediante il ricorso a formule quali l’abuso di posizione dominante da un lato e la passiva soggezione dall’altro<sup>121</sup>.

Come si è già avuto modo di precisare, infatti, il tratto fondante della fattispecie in esame è da rinvenire nella degenerazione di un rapporto interpersonale qualificato da fisiologico a patologico a prescindere dalla sussistenza o meno di una posizione di soggezione o comunque di squilibrio di potere<sup>122</sup>, ben potendosi la fattispecie realizzare nell’ambito di una relazione, almeno in origine, del tutto paritetica<sup>123</sup>. Ne deriva che la circostanza secondo cui la vittima sia più attrezzata, socialmente o culturalmente, tanto da essere in condizione di rispondere a maltrattamenti subiti eventualmente interrompendo la relazione o comunque formalizzando la denuncia, non esclude affatto, di per sé, la rilevanza penale di una condotta che abbia determinato l’instaurarsi, per un apprezzabile lasso temporale, di un rapporto interpersonale offensivo ed umiliante<sup>124</sup>.

Precisato ciò e passando ora invece a considerare la prospettiva opposta, è proprio in ambito familiare che, limitatamente a situazioni specifiche non connotate da una particolare gravità, il ritirarsi del diritto penale potrebbe risultare funzionale al recupero di una prospettiva dialogica che consenta, attraverso gli innesti derivanti dall’adozione del paradigma della mediazione e della giustizia riparativa<sup>125</sup> oppure operando in via di eccezione sul regime di procedibilità laddove possa escludersi il pericolo di recidiva<sup>126</sup> oppure ancora prevedendo una causa di estinzione del reato in presenza di ravvedimento operoso<sup>127</sup>, di riportare il rapporto interpersonale alla sua dimensione fisiologica, anche in considerazione di particolari esigenze che possono derivare, ad esempio, dalla tutela degli interessi di figli minorenni.

A tal proposito occorre considerare anche che la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato inammissibile la questione di illegittimità dell’articolo 572 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost., nella parte in cui non dispone che la duratura conciliazione tra i coniugi possa operare come causa estintiva della punibilità del reato, ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i fatti estintivi del reato auspicandone però l’introduzione<sup>128</sup>, ferma restando, sul punto, la presenza di precise indicazioni convenzionali in relazione

<sup>121</sup> V. Cass., VI, 12 marzo 2010, n. 25138, in *Diritto & giustizia on line*, 2010, p. 393 e ss., con nota di PALERMO, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per insussistenza del fatto, accogliendo il motivo di ricorso secondo il quale la vittima era, per ammissione della stessa, di carattere forte e per nulla intimorita dalla condotta del marito. V. inoltre Cass., 13 novembre 2015, n. 5258, in *Diritto & giustizia*, 2016, n. 8, p. 83, con nota di GASPARRI, che ha escluso la sussistenza del reato ravvisando “accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione” tra i due coniugi, dotati entrambi «di un livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media, che rendevano impossibile ravvisare la “passiva soggezione della moglie nei confronti del marito”».

<sup>122</sup> DEL TUFO (2019), p. 498, sottolinea come il bene giuridico della fattispecie vada individuato nell’offesa alla personalità nell’ambito di particolari rapporti interpersonali che, per loro stessa natura, dovrebbero favorire e non danneggiare lo sviluppo della personalità individuale.

<sup>123</sup> Cfr. PECORELLA-FARINA, (2018) p. 25; BARTOLI (2022b), p. 207-208, rileva che il criterio della “soggezione” vale senz’altro per i rapporti basati sull’autorità e sull’affidamento, ma non anche per le relazioni familiari e tra conviventi: «vero è piuttosto che in tutti i fatti di maltrattamento uno stato di soggezione può costituire un punto di arrivo, ma non è detto che sia il punto di partenza. Si pensi a quanto accade tra i coniugi o conviventi *more uxorio*: la relazione non può che definirsi di parità, potendosi poi nei fatti instaurarsi una dinamica di sovraordinazione/subordinazione dove attecchisce il maltrattamento che conclama questo stato fattuale di soggezione». Di conseguenza il criterio della soggezione non dovrebbe trovare applicazione in tutte le ipotesi relazionali prese in considerazione dalla fattispecie, dovendosi in particolare ritenere che nelle relazioni familiari è necessario un rapporto strettissimo che ruota attorno al concetto di convivenza, mentre nelle relazioni che si basano sull’autorità viene in considerazione un rapporto di soggezione ed in quelle che afferiscono a rapporti di affidamento una situazione di particolare “vulnerabilità”.

<sup>124</sup> In questa direzione PECORELLA e FARINA (2018), p. 25-26.

<sup>125</sup> VITARELLI (2020), p. 479.

<sup>126</sup> VITARELLI (2020), p. 474, sottolinea come non sia facile armonizzare esigenze confliggenti tra loro e quindi, per un verso garantire la libertà di autodeterminazione espressa dalla querela che non si potrebbe sacrificare a beneficio di istanze punitive e/o securitarie, dall’altra gli indubbi vantaggi della procedibilità d’ufficio, in quanto non sempre la titolarità del diritto querela sottende un’autentica libertà di scelta posto che pressioni e condizionamenti possono avere gioco facile sulla volontà di una vittima estremamente vulnerabile.

<sup>127</sup> Cfr. all’interno del citato progetto di riforma curato dall’AIPDP i contributi di LARIZZA, p. 65, e PALERMO, p. 63.

<sup>128</sup> C. Cost., 11 luglio 1990, n. 357, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2226 e ss., richiamata da PALERMO, *ibidem*, p. 63; RIONDATO (2014), p. 13. Nella

al regime della procedibilità<sup>129</sup>.

Per quanto concerne invece la proposta normativa relativa ai “maltrattamenti contro persone in affidamento”, la stessa è stata strutturata estromettendo il riferimento ai cd. rapporti di autorità e riservando un’apposita riflessione in merito all’opportunità di configurare una fattispecie *ad hoc* per il *mobbing* lavorativo, allorché la condotta venga realizzata da soggetti gerarchicamente sovraordinati nei confronti dei loro sottoposti<sup>130</sup>.

Infine sono già state accennate le ragioni, in buona parte condivisibili, che hanno portato al permanere della generica locuzione “maltratta”, da individuare essenzialmente, sia nell’acquisita stabilità interpretativa in ordine all’effettivo contenuto del verbo maltrattare, sia nelle difficoltà che si incontrano nell’individuare un termine diverso che non lasci spazio a margini di discrezionalità interpretativa o, in alternativa, nel pervenire ad un’elencazione di comportamenti vessatori che non possa dirsi incompleta ed approssimativa<sup>131</sup>.

In senso contrario però potrebbe ritenersi utile cogliere l’occasione di un’ampia riforma della fattispecie per soddisfare le condivise istanze di garantire una maggiore tassatività e precisione nella descrizione della condotta tipica, anche in considerazione del particolare rigore sanzionatorio che caratterizza la norma incriminatrice.

A tal proposito una base di partenza potrebbe rinvenirsi attraverso la combinazione della definizione proposta nell’ambito dei lavori dell’AIPD<sup>132</sup> con quella presente nella Convenzione di Istanbul, adottando una formulazione così sintetizzabile: “costituiscono maltrattamenti l’inflizione abituale di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica o comunque di vessazioni, sofferenze, castighi o umiliazioni tali da ledere la personalità della vittima”.

Una definizione siffatta, per quanto inevitabilmente esposta al rischio di includere troppo o troppo poco (*omnis definitio in iure periculosa est*), consentirebbe di ricomprendere, sia le forme di violenza individuate dalla dottrina criminologica e recepite dalla convenzione di Istanbul, sia ogni altra residua condotta vessatoria<sup>133</sup>.

Il riferimento all’effetto conseguente alle condotte di maltrattamento - spesso già presente quale evento implicito nelle interpretazioni giurisprudenziali - potrebbe infine consentire di soddisfare meglio le imprevedibili valutazioni in merito all’effettiva lesività della fattispecie<sup>134</sup>, da effettuare avendo esclusivo riguardo alla dignità ed alla personalità del soggetto passivo del reato, senza ricorrere alle “suggestioni eticizzanti” a lungo rinvenute nella tutela dell’istituzione famiglia di per sé considerata.

## Bibliografia

AIMI, Alberto (2020): *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell’unità o pluralità dei reati*, (Torino, Giappichelli)

ALGERI, Lorenzo (2019): *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, *Diritto penale e processo*, 10, p. 1369

AZZALI, Giampiero (1950): *La concubina quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 527 e ss.

fattispecie un giovane marito tossicodipendente veniva arrestato per maltrattamenti ma, successivamente, ottenuta la libertà provvisoria, si era allontanato dagli stupefacenti tenendo una condotta irreprensibile e si era riconciliato col coniuge ritrovando ordine ed armonia nella vita familiare.

<sup>129</sup> Si fa riferimento, in particolare, a quanto prescritto agli Stati contraenti in tema di procedibilità d’ufficio dalla Convenzione di Istanbul, con specifico riferimento ad alcuni dei comportamenti contemplati dagli obblighi di incriminazione. Sul punto cfr. VITARELLI (2020), p. 474.

<sup>130</sup> La seconda opzione proposta invece, ovvero il mantenimento di un’unica fattispecie rubrica come “Maltrattamenti contro la persona nella famiglia e nelle formazioni sociali e assimilate”, da un lato continua ad accorpate tra loro situazioni profondamente eterogenee, dall’altro non consente di soddisfare meglio le evidenziate esigenze di determinatezza e precisione, poggiando su espressioni ancora affette da un certo grado di genericità quali “le intime consuetudini di vita, la comunione di interessi e la reciproca assistenza e solidarietà”, che la stessa giurisprudenza ha già dimostrato prestarsi sin troppo a manipolazioni interpretative capaci di sconfinare nell’analogia *in malam partem*.

<sup>131</sup> MERLI, all’interno del citato progetto di riforma curato dall’AIPDP, p. 53.

<sup>132</sup> LARIZZA, all’interno del citato progetto di riforma curato dall’AIPDP, p. 48.

<sup>133</sup> LARIZZA, *ibidem*, p. 46.

<sup>134</sup> V. BARTOLI (2022b), p. 215-216, il quale, tra l’altro, evidenzia che «il riferimento all’evento diviene per certi aspetti funzionale all’individuazione di quel *quid pluris* di disvalore che risulta difficile afferrare attraverso il solo requisito della abitualità, soprattutto allorché si è in presenza di atti che di per sé sono leciti».

- BARTOLI, Roberto (2010): Unioni di fatto e diritto penale, *Riv. it. dir. proc. pen.* p. 1599 e ss.
- BARTOLI, Roberto (2021): La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo, *Leg. pen.eu*, 23 marzo, p. 1 e ss.
- BARTOLI, Roberto (2021): Con una lezione di ermeneutica le Sezioni Unite parificano i conviventi ai coniugi, *Dir. pen. proc.*, 8, p. 1078 ss.
- BARTOLI, Roberto (2022a): “La famiglia, le famiglie”, in BERTOLINO, Marta (editor): *Trattato teorico-pratico di diritto penale - Reati contro la famiglia*, (Torino, Giappichelli), p. 1-15
- BARTOLI, Roberto (2022b): “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”, Bertolino, Marta (editor): *Trattato teorico-pratico di diritto penale - Reati contro la famiglia*, (Torino, Giappichelli), p. 199-251
- BASILE, Fabio (2019): La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco al Codice Rosso, *Diritto penale e Uomo*, 20 novembre
- BERTOLINO, Marta (2008): La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 574 e ss.
- BERTOLINO, Marta (2015): Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, p. 1721
- BERTOLINO, Marta (2021): La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 65 e ss.
- BERTOLINO, Marta (2022): Dalla famiglia pubblicistico-istituzionale del codice Rocco a quella personalistica della Costituzione, in Bertolino, Marta (editor): *Trattato teorico-pratico di diritto penale - Reati contro la famiglia*, (Torino, Giappichelli), p. XIX e ss.
- CADOPPI, Alberto e VENEZIANI, Paolo (2015): Elementi di diritto penale, Pt. gen., (Padova, Cedam), 2015
- CAPRARO, Laura (2021): Disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, *Proc. pen. giust.*, p. 282 e ss.
- CARDINALE, Noemi Maria (2021): Il rapporto Grevio sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare, *crimanljusticenetwork.eu*, 13 maggio
- CASIRAGHI, Roberta (2017): La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, *Dir. pen. cont.*, 13 marzo
- CASSANI, Carlotta (2013): La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione, *Arch. pen.*, 2013, fasc. 3
- COPPI, Franco (1975): Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, *Enc. dir.*, vol. XXV, (Milano, Giuffrè), p. 235 e ss.
- COPPI, Franco (1979): Maltrattamenti in famiglia, (Perugia, Esi), p. 1 e ss.
- DEL TUFO, Mariavaleria (2019): “I delitti contro la famiglia”, in PULITANÒ Domenico (editor), *Diritto penale, Pt. Spec., I, Tutela penale della persona*, (Torino, Giappichelli), p. 496 e ss.
- DELOGU, Tullio (1955): Commentario al diritto italiano della famiglia, *Diritto penale*, (Padova, Cedam), p. 642 e ss.
- DE FRANCESCO, Giovannangelo (2013): *Diritto penale. Forme del reato*, (Torino, Giappichelli)
- DE SIMONE, Giulio (2013): *Il delitto di atti persecutori*, (Roma, Aracne)
- DE VERO, Giancarlo (2020): *Corso di diritto penale*, (Torino, Giappichelli)



- DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola e MENDITTO, Francesco (2020): Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, (Milano, Giuffrè)
- FIANDACA Giovanni e MUSCO, Enzo (2020): Diritto penale. Pt. Spec., Vol. II, Tomo I, (Bologna, Zanichelli) p. 474
- FIORE, Stefano (2021): Non aspettare più Godot. Il problema dell'applicazione analogica delle scusanti e il nuovo protagonismo delle Sezioni Unite, *Arch. pen. (web)*, p. 1 ss.
- FORNASARI, Gabriele (2021): Applicazione dell'art. 384 c.p. e famiglia di fatto: brusco overruling delle Sezioni Unite, *Giur. it.*, 7, p. 1725 ss.
- GAMBARDELLA, Marco (2011): Maltrattamenti in famiglia, PREZIOSI, Stefano (editor), *Delitti contro la famiglia*, (Napoli, Esi) p. 481 e ss.
- LEOTTA, Carmelo (2014): voce Femminicidio, *Dig. Disc. Pen.*, (Milano, Giuffrè)
- LO MONTE, Elio (2013): Il commiato dalla legalità: dall'anarchia legislativa al "piroettismo" giurisprudenziale, *Dir. pen. cont.*, 29 ottobre, p.14
- LO MONTE, Elio (2010): Art. 572 c.p.: Maltrattamenti infraconiugali in ipotesi di interruzione della convivenza, *Cass. Pen.*, p. 136 e ss.
- MANNA, Adelmo (2015): Corso di diritto penale. Pt. Gen., (Padova, Cedam)
- MARI, Attilio (2012): Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della convenzione di Lanzarote, in *Cass. pen.*, p. 3956 e ss.
- MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (2022): Manuale di diritto penale, Pt. Gen., (Milano, Giuffrè)
- MASSARO, Antonella, BAFFA, Giulio e LAURITO, Alessandro (2020): Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal cd. codice rosso, *Giur.pen.web*, 3
- MANTOVANI, Ferrando (1965): Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia, *Studi in onore di Francesco Antolisei*, II, (Milano, Giuffrè), p. 267
- MANTOVANI, Ferrando (2020): Diritto penale, Pt. gen., (Padova, Cedam)
- MANZINI, Vincenzo (1984): Trattato di diritto penale italiano, VII, (Torino, Utet)
- MAUGERI, Anna Maria (2010): *Lo stalking* tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, (Torino, Giappichelli)
- MAZZA, Giuseppe (2019): Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un'alternativa alle misure cautelari?, *Dir. pen. proc.*, p. 1373 e ss.
- MERLI, Antonella (2015a): Violenza di genere e femminicidio, *Dir. pen cont.*, 10 gennaio 2015
- MERLI, Antonella (2015b): Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n.119/13 (cosiddetta legge sul femminicidio), (Napoli, Esi)
- MINNELLA, Carmelo (2013): La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, *Cass. pen.* 2013, 3, p. 1050
- MINNELLA, Carmelo (2011): Restano incerti i confini di punibilità del delitto di atti persecutori, *Cass. pen.* p. 968
- PALAZZO, Francesco (2021): Convivente *more uxorio* e analogia in bonam partem: prima lettura di una sentenza "giusta" più che ardità, *Sistema penale*, 22 marzo 2021
- PALAZZO, Francesco (2016): Corso di diritto penale. Pt. Gen., (Torino, Giappichelli)

PAVICH, Giuseppe, (2012a): Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, *Dir. pen. cont.*, 9 novembre

PAVICH, Giuseppe, (2012b): Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, (Milano, Giuffrè)

PAVICH, Giuseppe, (2013): Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli, *Dir. pen. cont.*, 24 settembre

PECORELLA, Claudia e FARINA, Patrizia (2018): La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), *Dir. pen. cont.*, 10 Aprile

PEZZINI, Barbara e LORENZETTI, Anna (2020): La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso, (Torino, Giappichelli)

PISAPIA, Gian Domenico, (1952): Oggetto del reato e oggetto della tutela penale nei delitti contro la famiglia, *Ius*, p. 198

PISAPIA, Gian Domenico, (1953a): Delitti contro la famiglia, (Torino, Utet), p. 747 e ss.

PISAPIA, Gian Domenico, (1953b): voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, *Dig. Disc. pen.*, VII, p. 521

PISAPIA, Gian Domenico (1960): Spunti esegetici e dommatici sull'art. 572 c.p.

PISTORELLI, Luca, (2013): Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l'altro di “violenza di genere” e di reati che coinvolgono minori. Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, in *Dir. pen. cont.*, 18 ottobre

PITTARO, Paolo (2020): Il cd. “codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in *Fam. e dir.*, p. 735 e ss.

POTETTI, Domenico (2022): Corte costituzionale e Corte di Cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori, *Cass. pen.*, 10, 2022, p. 3703 e ss.

PREZIOSI, Stefano, (2011): Delitti contro la famiglia, in PREZIOSI S. (editor), Trattato di diritto penale. Pt. spec., (Napoli, Esi), p. 19 e ss.

PULITANÒ, Domenico (2019): Diritto penale, (Torino, Giappichelli)

RAMACCI, Fabrizio (2017): Corso di diritto penale, (Torino, Giappichelli)

RAMPIONI, Roberto (1988): Contributo alla teoria del reato permanente, (Padova, Cedam)

RECCHIONE, Sandra (2013): Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura, *Dir. pen. cont.*, 15 settembre

RIONDATO, Silvio (2011): Introduzione a “famiglia” nel diritto penale italiano, in Zatti, Paolo (eds.) *Trattato di diritto di famiglia*, IV, (Milano, Giuffrè), p 5 e ss.

RIONDATO, Silvio (2014): Cornici di famiglia nel diritto penale italiano, (Padova, Padova University Press), p. 14 e ss.

RIONDATO, Silvio (2017): L'unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, dopo la riforma penale 2016-2017, *Dir. pen. proc.*, p. 1004

RIVERDITI, Maurizio (2011): La doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di fatto”) nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni, *Studi in onore di Franco Coppi*, (Torino, Giappichelli), p. 555 e ss.

ROIATI, Alessandro (2014): Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona “comunque convivente” nell’orizzonte della famiglia “liquida”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1440 ss.

ROIATI, Alessandro (2017): Il diritto penale a confronto con unioni civili e convivenze di fatto tra vecchi e nuovi paradigmi differenziati, *Giust. pen.*, 2017, p. 694 e ss.

ROMANELLI, Bartolomeo (2021): Reati violenti e tutela della persona offesa: una (parziale) estensione del c.d. codice rosso, *Dir. pen. proc.*, p. 1461 e ss.

SEMERARO, Pietro (2020): La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi, *Cass pen.*, p. 4588

SERENI, Andrea (2015): Maltrattamenti e atti persecutori nel diritto penale del XXI secolo, *Studi in onore di Franco Coppi*, (Torino, Giappichelli), p. 590 e ss.

SPENA, Alessandro (2012): Reati contro la famiglia. Trattato di diritto penale. Pt. speciale, (Milano, Giuffrè), p. 1 e ss.

VALLINI, Antonio, (2013): Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore della “famiglia”, *Dir. pen. proc.*, p. 151

VALSECCHI, Alfio (2020): Codice rosso e diritto penale sostanziale: le principali novità, *Dir. pen. proc.*, p. 165 e ss.

VALSECCHI, Alfio (2008): Il delitto di “Atti persecutori”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1401

VITARELLI, Tiziana (2020): Violenza contro le donne e bulimia repressiva, *Dir. Pen. cont.-Riv trim.*, 3, p. 462 e ss.

ZANNOTTI, Roberto (2012): I reati contro la famiglia, Fiorella, Antonio (editor.), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, (Torino, Giappichelli), p. 179 e ss.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>